



## **L’origine “sostenibile” del cibo nelle catene di attività transnazionali tra CSDDD e EUDR. Obblighi di *due diligence*, ricadute e prospettive.**

DI LEONARDO FABIO PASTORINO, MELANIA RANIELI \*

SOMMARIO 1. Premesse e perimetro delle riflessioni – 2. La CSDDD e le discipline europee sulla sostenibilità delle attività delle imprese in relazione all’impatto sui diritti umani. – 3. La situazione in Italia con particolare riguardo al rispetto dei diritti umani nelle imprese agricole. – 4. Gli obblighi di *due diligence* previsti dalla Direttiva: il rilievo organizzativo. – 5. Le possibili ricadute della direttiva nella relazione imprese agricole italiane-diritti umani. – 6. Il ruolo del Regolamento (UE) 2023/1115 nelle sfide ambientali sociali e climatiche. – 7. Le responsabilità degli Stati e dei privati tracciate dal Regolamento al fine della conservazione delle foreste mondiali e dei beni e dei valori comuni ad esse connesse. – 8. Le dinamiche privatistiche della filiera e l’ampliamento del divario negoziale tra grandi e piccole imprese. Gli operatori, la dichiarazione di *due diligence* e i commercianti. – 8.1. I piccoli operatori. – 9. Conclusioni. La *due diligence* e l’origine sostenibile del prodotto agroalimentare.

### **1. Premesse e perimetro delle riflessioni<sup>1</sup>.**

Recenti e rilevanti provvedimenti normativi dell’Unione Europea, iscrivibili nell’alveo del New Deal<sup>2</sup>, con finalità di contrasto ai cambiamenti climatici, si riflettono sulle filiere

---

\* Professore ordinario di diritto agrario e alimentare, Università di Verona; Professoressa associata di diritto commerciale, Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il lavoro è frutto della riflessione comune degli Autori; tuttavia, ai soli fini della formale attribuzione della responsabilità delle singole parti, i paragrafi da 1 a 5 sono da riferire a Melania Ranieli, quelli da 6 a 9 a Leonardo Pastorino.

<sup>1</sup> Il contributo è maturato dalle ricerche svolte nell’ambito del Progetto PRIN 2020 “Dell’origine. Identità, autenticità e contraddizioni del cibo” Codice: 2020K5XAK9.

<sup>2</sup> Cfr. P. LATTANZI, *Il “New Green Deal”, la PAC 2021-27 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO E L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione*

transnazionali e sulle catene di attività delle grandi imprese. Il Regolamento (UE) 2023/1115 *European Deforestation-free products Regulation* (EUDR) relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, noto come Regolamento Deforestazione, e la Direttiva UE n. 2024/1760 del 13 giugno 2024 *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD) testimoniano, in particolare, l'impegno delle Istituzioni UE all'implementazione della "sostenibilità", non soltanto ambientale, ben oltre i confini europei. Muovendo dalla posizione privilegiata di cui gode nel commercio internazionale, l'Unione Europea si prefigge di contribuire al miglioramento globale delle condotte delle imprese, autoattribuendosi una responsabilità per l'impatto causato, anche nei Paesi terzi, dalla propria elevata domanda di prodotti. Con le regole da ultimo varate, l'UE si fa dunque promotrice e fautrice anche di cambiamenti nei modelli di produzione dei Paesi fornitori di prodotti destinati al mercato UE; finalità finora perseguita prevalentemente mediante negoziati bilaterali<sup>3</sup>.

Nel tratteggiato contesto, l'impatto delle nuove regole si coglierà con maggiore evidenza su alcune tipologie di imprese, tra le quali quelle svolgenti attività di produzione primaria e attività di trasformazione e distribuzione di prodotti agroalimentari. Le imprese di tali settori espongono come noto livelli di rischio elevati, sia per gli impatti ambientali<sup>4</sup>; sia per il rispetto, non sempre adeguato, dei diritti umani; sia per le asimmetrie di potere negoziale tra grandi imprese, spesso multinazionali, e produttori locali.

La Direttiva CSDD introduce obblighi di *due diligence* rispetto agli impatti negativi, effettivi o potenziali, su diritti umani ed ambiente, derivanti dalle attività delle grandi imprese Europee e non Europee; per queste ultime l'applicazione è subordinata all'entità dei loro ricavi in Europa<sup>5</sup>. Sebbene riferiti alle imprese di grandissime dimensioni, gli obblighi di *due diligence* poiché riguardano anche le condotte dei partner commerciali finiscono con l'essere

---

*europa*, Milano, 2021, p. 705 e D. BEVILACQUA-E. CHITI, *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Bologna, 2024; M. ALABRESE, *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, in S. CARMIGNANI e N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, p. 905; G. A. PRIMERANO, *Il carattere multifunzionale dell'agricoltura tra attività economica e tutela dell'ambiente*, in *Dir. Amministrativo*, 2019, pag. 837 e ss.

<sup>3</sup> Cfr. F. L. PASTORINO, *Gli accordi bilaterali UE-Paesi Terzi e il nuovo regolamento contro la Deforestazione*, in *Alimenta*, 2024, 515 e ss.; ID., *Comercio internacional y responsabilidad ambiental y climática. A propósito del Reglamento (UE) 2023/1115 contra la deforestación* in *Eurojus*, 2024, pag. 29 e ss.; ID., *Bosques y selvas como valores ambientales ultraterritoriales: el Reglamento (UE) 2023/1115 y sus reflejos en el derecho agrario*, in *RDA*, 2024, p. 430 e ss.

<sup>4</sup> Non è un caso che prima proposta di Direttiva ai fini di circoscrivere l'ambito applicativo fossero stabiliti limiti dimensionali meno elevati per le imprese svolgenti attività a più alto rischio di impatto sull'ambiente e sui diritti umani, tra le quali erano incluse quelle svolgenti attività agricole ed agroalimentare. Nel testo approvato l'omogeneità dei parametri dimensionali ai fini dell'applicazione della Direttiva determina un appiattimento delle regole che non riflette la differente potenzialità di impatto e la gravità delle conseguenze dell'impatto delle attività esercitate dalle imprese a cui si applica.

<sup>5</sup> L'ambito di applicazione ad imprese non Europee potrà riguardare società madri e Società Extra UE che generano nell'UE un fatturato netto maggiore di 450 milioni nell'esercizio finanziario, indipendentemente dal numero di dipendenti; ma imprese non europee potrebbero rientrare nel perimetro applicativo della Direttiva anche se parti di franchising che operano in UE con un fatturato superiore ad 80 milioni, di cui almeno 22,5 derivanti da diritti di licenza.

condivisi dalle imprese piccole e medie (PMI), indipendentemente dalla loro sede, con le quali le grandi si relazionano lungo la loro catena di attività.

I contenuti della Direttiva, per alcuni profili, si sovrappongono a quelli del Regolamento Deforestazione, il quale introduce un divieto all'importazione nell'Unione Europea di specifici prodotti agricoli provenienti da Paesi terzi<sup>6</sup>. Anche detto Regolamento impone stringenti obblighi di *due diligence* agli operatori e ai commercianti per garantire che determinati prodotti importati in Europa, o impiegati nella produzione di derivati, non “originino” da aree deforestate<sup>7</sup>.

Pur se differenti per rango e sebbene la Direttiva abbia portata generale ed il Regolamento portata particolare, tali nuovi corpi normativi presentano affinità sulle quali non pare superfluo soffermarsi. Oltre alla comune finalità di implementazione della sostenibilità ambientale e sociale, essi presentano profili di sovrapposizione; in particolare, è significativo che in entrambi si individui nella *due diligence* lo strumento attraverso il quale conciliare e superare le difficoltà di regolare relazioni commerciali complesse che potrebbero intrecciarsi tra imprese di Paesi diversi e con sistemi normativi non sempre allineati, e non sempre connotati da equivalente approccio, rispetto alla tutela dei valori della sostenibilità ambientale e sociale.

Senza pretesa di delineare appieno la portata delle nuove disposizioni<sup>8</sup>, alcune di prossima entrata in vigore<sup>9</sup>, altre da recepire a partire dal 2027 e attualmente oggetto di

---

<sup>6</sup> Per l'articolo 2 (delle definizioni), comma 13, i terreni da dove provengono le materie prime non dovrebbero essere stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

<sup>7</sup> Il Regolamento include (per il momento) come “materie prime interessate” i bovini, il cacao, il caffè, la palma da olio, la gomma, la soia ed il legno (art. 2, comma 1) mentre i “prodotti interessati” che possono essere sottoprodotti o prodotti derivati delle materie prime interessate, sono elencati nell'allegato I. In questo allegato si includono i prodotti che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate. È importante segnalare che secondo il disposto dell'art. 34 comma 2, in sede di riesame del Regolamento potranno aggiungersi altre materie prime e prodotti interessati, il che dovrebbe accadere al più tardi il 30 giugno 2025.

<sup>8</sup> I contenuti del CSDDD registrano l'interesse di studiosi di tante aree del diritto. Sul tema, e con riguardo ai profili di diritto societario e dell'impresa, senza pretesa di completezza, cfr. E. BARCELONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, in *Riv. soc.*, 2022, 1 ss.; S. BRUNO, *Il ruolo della s.p.a. per un'economia giusta e sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su “Corporate Sustainability Due Diligence”. Nasce la stakeholder company?*, in *Diritti comparati*, 2022; ID., *Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi*, in *Lav. Dir. Europa*, 2022; G. D. MOSCO e R. FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due diligence*, in *Analisi giur. dell'economia*, 2022, 185 e ss.; A. STABILINI, *La futura direttiva sulla corporate sustainability due diligence: profili di diritto societario*, in *Diritti umani e dir. internazionale*, 2023, p. 731 e ss.; M. JR STELLA RICHTER, *Corporate Sustainability Due Diligence: notarelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 714 e ss.; L., ENRIQUES, *The European Parliament Draft Directive on Corporate Due Diligence and Accountability: Stakeholder-Oriented Governance on Steroids*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 329 e ss., *ivi* cfr. anche i contributi di M. LIBERTINI, *Sulla proposta di Direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”*, p. 325 e ss.; di P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, pag. 336 e ss.; di U. TOMBARI, *La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile”*, p. 375 e ss. Il Regolamento Deforestazione si innesta nelle regole di Paesi Terzi e l'attenzione ad esso dedicata dagli interpreti è per lo più critica; cfr. L. PASTORINO, *Bosques y selvas como valores ambientales ultraterritoriales: el Reglamento (UE) 2023/1115 y sus reflejos en el derecho agrario*, cit. p. 430 e ss.; G. MIRIMBURG, *Proposta di regolamento in materia di deforestazione. Come rendere più sostenibili le catene internazionali di approvvigionamento*, RDA, 2023-1, p. 48 e ss.; M. MAFFEI, C.

riconsiderazione nel c.d. *Omnibus Simplification Package*<sup>10</sup>, in questa sede ci si limiterà ad esaminare gli obblighi di *due diligence* di cui agli attuali contenuti della Direttiva e del Regolamento per coglierne le specificità e le analogie, al fine di rappresentare alcuni possibili effetti sui soggetti obbligati, sul mercato, e sugli obiettivi di sostenibilità ai quali si indirizzano.

Con riferimento alla CSDDD, gli obblighi di *due diligence* sul prodotto agroalimentare verranno esaminati con riguardo all'impatto sui diritti umani, e si valuterà l'effetto della *due diligence* sulle imprese europee prendendo come riferimento le imprese agricole italiane. Con riguardo al Regolamento Deforestazione, gli obblighi di *due diligence* saranno approfonditi nelle dinamiche privatistiche e pubblicistiche nelle quali si articolano le relazioni commerciali transnazionali, e si considereranno gli effetti sugli operatori e sui produttori locali.

A valle di tali analisi si potranno valutare possibili indirette ricadute ed in particolare: *i)* se, ed in che misura, gli obblighi di *due diligence* si riflettano sul coacervo di interessi che si ricollegano all'origine del cibo ed al suo portato valoriale, tanto da potersi, l'origine, declinare come "sostenibile", per essere l'impresa, dalla quale il prodotto proviene<sup>11</sup>, obbligata alla *due diligence* o assoggettata alla *due diligence* della grande impresa nella cui catena di attività si colloca o dell'operatore di cui all'EUDR e *ii)* se gli obblighi di *due diligence* previsti dal Regolamento Deforestazione e dalla CSDDD<sup>12</sup> delineino un nuovo peculiare sistema di "rassicurazione" sulla produzione "sostenibile" di prodotti agroalimentari, prescindente da certificazioni in senso stretto.

Vagliate tali ricadute si potrebbe dover prendere atto che prodotti la cui origine "sostenibile" dipenderà dall'assoggettamento diretto o di riflesso ad obblighi di *due diligence* delle imprese e tali prodotti potrebbero meritare di essere distinti da quelli non interessati da

---

CHRISTOYANNIS, *Normativa Eudr, deforestazione e degrado forestale*, in *Sostenibilità aziendale*, novembre 2024, p. 120 e ss.; cfr. anche il Report pubblicato dal Sustainability Management Laboratory (SuM Lab), Institute of Management of Sant'Anna School of Advanced Studies, AA.VV., *Socio-economic and environmental analysis of the effects of Regulation 2023/1115/EU on the European leather sector*.

<sup>9</sup> Con il Regolamento (UE) 2024/3234 l'entrata in vigore del Regolamento Deforestazione è stata prorogata di un anno, al 30 dicembre 2025 per gli operatori e i commercianti di grandi dimensioni, al 30 giugno 2026 per le piccole e microimprese.

<sup>10</sup> Due proposte di direttiva della Commissione COM(2025)80 e COM(2025)81, del 26 febbraio 2025 contengono significative modifiche che riguardano anche la CRSD e la CSDDD. Con riferimento a quest'ultima, si propone: di posticipare l'entrata in vigore di un anno; di ridurre gli obblighi di *due diligence* lungo la catena di attività soltanto ai *partner diretti*, salvo che vi siano chiare evidenze che il rischio di impatto si situi in un anello successivo della catena; di eliminare le condizioni armonizzate dell'UE per la responsabilità civile in guisa che i presupposti della stessa saranno demandate ai legislatori di ciascuno degli Stati membri. Nella prospettiva di salvaguardare la competitività delle imprese, ridurre i costi, semplificare gli adempimenti, tali proposte della Commissione, se fossero confermate dai co-legislatori, finirebbero con rappresentare una reazione esorbitante rispetto alle criticità segnalate dagli interpreti con un approccio, che invece che costruttivo, finirebbe con il costituire un arretramento rispetto agli obiettivi ambizioni della Direttiva. Per una acuta riflessione sulla portata di tali proposte cfr. la Prefazione di M. LIBERTINI, in A. GENOVESE (a cura di), *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile*, Firenze, 2025, p. 7 e ss.

<sup>11</sup> Il regolamento Deforestazione richiede che si geolocalizzi il prodotto, e si indichi la precisa parcella da cui origina.

<sup>12</sup> Obblighi rispettivamente finalizzati a garantire che i prodotti non originino da aree deforestate e che le imprese di grandi dimensioni e i loro partner commerciali nella catena di valore non impattino negativamente su ambiente e diritti umani e clima.

processi di *due diligence* e, al contempo, da quelli la cui sostenibilità è rapportata alla filiera corta, considerando che quest'ultima, in quanto tale, continuerà ad essere dispensata da obblighi di *due diligence* connessi alla catena di valore, di attività e di fornitura.

## **2. La CSDDD e le discipline europee sulla sostenibilità delle attività delle imprese in relazione all'impatto sui diritti umani.**

L'attenzione dei legislatori euro-unitari e nazionali agli impatti ambientali delle imprese ed al *climate change* rappresenta una costante degli interventi normativi degli ultimi decenni; la CSDDD ad essi accomuna ed affianca espressamente gli impatti delle imprese sui diritti umani. Tale accostamento è da rimarcare perché è frequente che il rispetto dei diritti umani sia prospettato come contrastante con le finalità di tutela ambientale o, da altra prospettiva, a presentare la tutela dell'ambiente come socialmente positiva<sup>13</sup>.

L'orientamento delle condotte delle grandi imprese al rispetto dei diritti umani da tempo costituisce dichiarato impegno di Organizzazioni e Organismi di diritto internazionale e si è tradotto in Principi e Linee guida<sup>14</sup> ed in patti che un gran numero di imprese si è impegnato a rispettare<sup>15</sup>; il condizionamento che tali misure spiegano sulle imprese si apprezza prevalentemente sul piano della forza di persuasione. Rispetto alle minacce ai diritti umani provenienti dall'attività delle grandi imprese, nazionali o transnazionali, la CSDDD

---

<sup>13</sup> Cfr. A. TROTTA, *L'integrazione dei fattori ESG nelle imprese: un focus sulla dimensione sociale e sui diritti umani*, in F. LA ROSA (a cura di), *Costituzione, legalità e ambiente*, Milano, 2023, p. 275 e ss., l'Autrice rileva che la dimensione *Social* dei fattori ESG risulti ancora poco investigata e presenti zone d'ombra, ma sia sempre più evidente, nelle analisi e nell'evoluzione del quadro regolamentare, che il fattore "S" sia strettamente collegato alle questioni connesse ai diritti umani e che le interazioni con i fattori "E" e "G" siano tali che questi ultimi siano essi stessi componenti del fattore "S".

<sup>14</sup> I Principi Guida (OECD 2024, *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cdce11ac-it>) su imprese e diritti umani adottati dall'ONU il 16 giugno 2011 rappresentano il primo *standard* della condotta d'impresa responsabile in relazione ai diritti umani e all'ambiente. Le raccomandazioni sono indirizzate agli Stati affinché assicurino il rispetto dei diritti umani nell'ambito delle operazioni economiche ad alle imprese affinché non causino o non contribuiscano a causare violazioni dei diritti umani. I Principi Guida sono strumenti di c.d. *soft law*, *non binding*, la cui la funzione è di indirizzo e *framework*. Nelle ultime versioni si sottolinea l'importanza della sostenibilità e della resilienza delle imprese ed il loro contributo alla sostenibilità e alla resilienza dell'economia con riguardo a tre profili: la divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità; le responsabilità del Consiglio di amministrazione in materia di sostenibilità; il dialogo società, shareholder e stakeholder. Ai Principi si collega la Guida sulla *Due Diligence* (OECD (2018), *Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile*). Sul tema anche per ulteriori riferimenti cfr. A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente: profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Giuffrè, 2012; ID., *Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Giornale dir. lav. relaz. ind.*, 2021, p. 369 e ss.; M. CASTELLANETA e F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019; *ivi*, da p. 315, cfr. F. MARRELLA, *I principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani del 2011 e l'accesso ai rimedi tramite gli strumenti di diritto internazionale*.

<sup>15</sup> Tra le iniziative più significative si colloca il Patto Globale *UN Global Compact*, che dedica ai Diritti umani specialmente i principi 1 e 2 del *framework*. Sull'importanza di anticipare le previsioni normative, cfr. il *World Business Council for Sustainable Development*, Guida per i Ceo ai Diritti Umani 2021.

punta sulla *due diligence*<sup>16</sup> e innesca un mutamento qualificativo, prima che qualitativo. La Direttiva (v. art. 3, comma 1, lettera *c*) individua gli impatti negativi sui diritti umani come violazioni di obblighi previsti da Accordi Internazionali sui diritti umani, e come violazioni dei divieti sanciti da strumenti in materia di diritti umani e libertà fondamentali, e che includono i diritti umani di individui, comunità e bambini, i diritti alla vita, alla salute, a un'alimentazione adeguata, alla terra, alle risorse e ai mezzi di sussistenza. L'elencazione è prospettata quale non esaustiva ed il livello di tutela in essa predicato quale innalzabile dalle leggi nazionali<sup>17</sup>. In sintesi, la Direttiva segna un approdo dei diritti umani al diritto cogente<sup>18</sup> con emancipazione dalla *soft law*<sup>19</sup>.

Altrettanto significativo è che, senza ambiguità, la CSDDD affermi che gli impatti negativi sui quali essa si appunta rilevino a prescindere dal luogo in cui si verificano, dentro o fuori i confini dell'Unione<sup>20</sup>, così attestando che la scelta di trasferire attività imprenditoriali oltre i confini europei, o di avvalersi strumentalmente di imprese estere, non varrà a sottrarre l'impresa dagli obblighi che con essa si introducono e dalle conseguenze dell'inadempimento ai medesimi<sup>21</sup>. La Direttiva ha portata extraterritoriale e in molte disposizioni della stessa si

---

<sup>16</sup> L'importanza della *due diligence* delle imprese per la tutela dei diritti umani si coglie anche dai Principi internazionali, cfr. J. BONNITCHA, R. MCCORQUODALE, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, in *European Journal of International Law*, 2017, p. 899 e ss; J. G. RUGGIE, J.F. SHERMAN, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale*, in *European Journal of International Law*, 2017, p. 921; L. CHIUSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden, 2021.

<sup>17</sup> Cfr. il Considerando 17 e l'art. 4 in tema di armonizzazione nel quale viene precisato che la Direttiva individua un limite minimo lasciando agli Stati la possibilità di innalzare rispetto ai contenuti della stessa il livello di tutela dei diritti umani.

<sup>18</sup> Ciò era già rilevato con riguardo al testo della proposta di direttiva, sebbene con notazione critica, dall'European Company Law Experts Group, *The European Parliament's Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 280, il gruppo di esperti, in relazione ai diritti umani, segnalava come “*the proposed EP Directive changes the legal position of companies in relation to the international standards by transposing them, directly or indirectly (via the required strat-egy) into hard law*”.

<sup>19</sup> Sulla portata di tale Proposta, cfr. *European Company Law Experts Group (ECLE), The European Parliament's Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability* in *Riv. soc.*, 2021, 275 e ss. Sull'approdo dei diritti umani al diritto cogente, cfr., tra altri, M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, *Osserv. Dir. civ. e comm.*, 2024, p. 235 e ss. C. PATZ, *The EU's Draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A First Assessment*, in *Business and Human Rights Journal*, 2022, p. 291 e ss.

<sup>20</sup> Su tale dato, cfr. M. STELLA RICHTER, *Corporate Sustainability Due Diligence: notarelle semiserie su problemi serissimi*, cit., p. 718, il quale acutamente evidenzia come il non detto della Direttiva sia che in una economia globalizzata non abbia senso impedire in un singolo Paese di inquinare o di mettere a repentaglio i diritti umani, se non lo si fa contemporaneamente in tutti gli altri ordinamenti o quai tutti. La corsa al ribasso determinerebbe che le produzioni si localizzerebbero là dove fosse possibile continuare a inquinare o non rispettare i diritti umani, se fosse conveniente farlo.

<sup>21</sup> Sulla relazione tra globalizzazione e delocalizzazione e su come quest'ultima permetta un prezzo inferiore del prodotto per il consumatore ma sovente conviva con fenomeni di sfruttamento della manodopera e lesioni dei diritti fondamentali dei lavoratori cfr. G. B. PORTALE, *La Corporate Social Responsibility alla ricerca di effettività*, in *BBTC*, 2022, p. 947 ss. che porta ad esempio il caso KIK deciso da una Corte tedesca prima dell'entrata in vigore della LkSG (legge sui doveri di diligenza delle imprese per la prevenzione di violazioni dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento). La Corte non ha comminato alcuna condanna della società

prevede l'applicazione della legge più rigorosa, con l'effetto di determinare un aumento del rischio di sanzione per lesioni dei diritti umani che avvengano in Paesi terzi riferibili ad imprese incluse nella catena di attività di quella rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Per cogliere appieno le ricadute degli obblighi di *due diligence* sarà importante comprendere come le regole euro-unitarie si armonizzeranno con le regole nazionali e con quelle internazionali. Altrettanto significativo potrebbe risultare l'effetto prodotto dal cumulo di strumenti di *enforcement* (legali, pattizi, pubblicistici, privatistici, ibridi).

Dal canto loro le grandi imprese assoggettate agli obblighi della CSDDD potranno trovarsi a valutare ed attuare strategie di *reshoring*, *backshoring*, *nearshoring*<sup>22</sup> e preferire non soltanto fornitori operanti in Paesi nei quali il livello di tutela dei lavoratori e le prescrizioni di contenimento dei rischi ambientali siano comparabili a quelli Europei, ma addirittura discriminare alcune aree geografiche anche all'interno dell'Europa per contenere i rischi di sanzione non bilanciati dai minori costi che l'allentamento della tutela dei diritti umani e dei lavoratori concede.

La Direttiva incide inoltre sul profilo relativo alla responsabilità extraterritoriale per la gestione delle catene globali e potrebbe far gravare sugli amministratori di società italiane responsabilità finora loro non contestabili, né ai sensi del D. Lgs. 231/2002, né ai sensi del D. lgs. 254/2016<sup>23</sup>.

Il recepimento della CSDDD non si rivelerà agevole per i legislatori degli Stati membri e, tuttavia, in Europa gli scenari che si delineano sono differenziati, poiché alcuni Paesi, membri e no della UE<sup>24</sup>, si sono già dotati di leggi dai contenuti contigui e anticipatori rispetto a quelli della Direttiva; tra queste si possono annoverare: la legge francese 2017/399 sul dovere di vigilanza della capogruppo e dell'appaltante<sup>25</sup>; la legge olandese sulla *due*

---

tedesca, convenuta in un giudizio di risarcimento per le omissioni di minimi presidi di sicurezza dell'impresa pakistana sua fornitrice, sul presupposto che non avesse adeguatamente vigilato sull'operato di quest'ultima. Le omissioni del fornitore erano state causa della morte di 250 in un incendio sul luogo di lavoro in Pakistan. In analoghi casi, in futuro l'esito di

<sup>22</sup> Non è infrequente che tra gli effetti della CSDDD sia inclusa la possibilità di un contributo a quella che viene definita la fine della globalizzazione o quantomeno di significativa riorganizzazione dei processi industriali, ossia la potenzialità di rafforzare una tendenza già percepita in seguito alla Pandemia da Covid-19 e aggravata dalla conflittualità del panorama geo-politico internazionale (cfr. S. A. ALTMAN, C. R. BASTIAN, *Lo stato della globalizzazione nel 2023*, *Harvard Business Review Italia*, 2023).

<sup>23</sup> Questo il risultato a cui era pervenuto lo Studio commissionato dal Parlamento Europeo, cfr. K. NOTI, F. M. MUCCIARELLI, C. ANGELICI, V. DALLA POZZA, M. PILLININI, *Corporate Social Responsibility and Its Implementaton into EU Company Law*, Bruxelles, 2020, p. 31.

<sup>24</sup> Per una ricognizione cfr., G. B. PORTALE, *La Corporate Social Responsibility alla ricerca di effettività*, in *BBTC*, 2022, p. 947 ss.

<sup>25</sup> Cfr. J. CAMY, *The French law on the duty of vigilance: the challenges of the preventive approach*, Cambridge CoreBlog, 2023; S. SCHILLER (a cura di), *Le devoir de vigilance*, Paris, 2019; G. SCOGNAMIGLIO, *Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2019, p. 545 e ss. Particolare risalto, in applicazione di tale legge, ha rivestito il caso Total (v. anche M. RANIELI, *Imprese diritti umani ed equilibrio di genere. Alcune linee evolutive del diritto societario e dell'impresa*, in F. LA ROSA (a cura di), *Costituzione, legalità e ambiente*, Milano, 2023, 250 ss.), per l'essere stata intentata dinanzi ad un Tribunale francese la causa per lesione di diritti umani in Uganda e Tanzania nell'ambito delle attività di realizzazione di

*diligence* in tema di lavoro minorile del 2019; il *Modern Slavery Act* del 2015 emanato nel Regno Unito e, più recentemente, la legge norvegese sulla *Due Diligence In Supply Chains*<sup>26</sup> ed il *Supply Chain Duty Act* tedesco, entrato in vigore in Germania il 1° gennaio 2023<sup>27</sup>.

### **3. La situazione in Italia con particolare riguardo al rispetto dei diritti umani nelle imprese agricole.**

La relazione tra grande impresa, filiere anche transnazionali e impatti sui diritti umani si presenta in termini parzialmente diversi dentro i confini della UE, poiché le imprese europee sono generalmente obbligate dalle legislazioni degli Stati membri ad osservare standard elevati di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. In Italia, in particolare, alle discipline che presidiano i diritti dei lavoratori e le loro prerogative sindacali, a quelle che condannano lo sfruttamento del lavoro, l'intermediazione illecita, il lavoro irregolare, le sue esternalizzazioni, la schiavitù<sup>28</sup>, si sommano, arricchendo il quadro di riferimento e le tutele, previsioni di diritto societario e di diritto dell'impresa.

Tra queste ultime peculiare rilevanza assumono le disposizioni in tema di obblighi di adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati *anche* a rilevare ed affrontare la crisi (art. 2086, 2°, c.c.). Tali assetti incidono sulla portata della *compliance* mutandone la portata e sono dai più, ed anche nella prassi, considerati funzionali non soltanto a prevenire e a meglio gestire la crisi d'impresa, ma a favorire altresì una gestione sostenibile della stessa<sup>29</sup>. Gli assetti sono calibrati sulla dimensione dell'impresa e sulle peculiarità

---

un oleodotto. La causa, promossa da alcune organizzazioni non governative, verteva sulla richiesta di condanna della Total, società francese e prima investitrice nel progetto EACOP, per le violazioni dei diritti umani perpetratesi in Africa. Il giudizio si è concluso con una sentenza di improcedibilità per mancata messa in mora della convenuta. La vicenda è stata oggetto anche di una Risoluzione del Parlamento Europeo, del 15 settembre 2022.

<sup>26</sup> In Norvegia, Paese esterno alla UE, ma membro della EEA (*European Economic Area*), il 10 giugno 2021, è stata approvata una legge che impone alle imprese il rispetto di obblighi di due diligence nella loro *supply chains*, al fine del potenziamento del rispetto dei diritti umani in qualsiasi parte del mondo le imprese norvegesi operino. La legge è modellata sulla Linee Guida ONU, Imprese e diritti umani e sulle Linee Guida OECD per le imprese multinazionali. Diversamente dalla CSDDD e da altre legislazioni nazionali, la legge norvegese risulta incentrata soltanto sui diritti umani sociali e non menziona l'ambiente.

<sup>27</sup> L'Act on Corporate Due Diligence to Prevent Human Rights Violations in Supply Chains" o *Supply Chain Due Diligence Act* è stato approvato nel luglio 2021 ed ha introdotto nuovi obblighi di *due diligence* a carico delle società tedesche per contrastare le violazioni dei diritti umani. Nel provvedimento è inclusa una lista di undici Convenzioni internazionali riguardanti i diritti umani. A partire dal 1° gennaio 2024 l'ambito di applicazione del *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*, è stato ampliato alle società con almeno mille dipendenti, fino al 2023 l'applicazione era prevista per le società con più di tremila dipendenti. Per una prima analisi del provvedimento, cfr. A. GUERCINI, *La legge tedesca sugli obblighi di due diligence nella supply chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG)*, in *Riv. dir. soc.*, 2022, p. 391 e ss.

<sup>28</sup> Significati al riguardo sono anche alcuni recenti provvedimenti, tra i quali il decreto PNRR conv. in l. 29 aprile 2024, n. 56 che contiene una serie di interventi volti a combattere il lavoro irregolare, rafforzare la tutela della salute, frenare il degrado delle condizioni di lavoro dei dipendenti di appaltatori e subappaltatori. Il legislatore intensifica l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori nelle *value chains*, per contrastare la *race to the bottom* che si verifica negli appalti quanto più ci si allontana dal committente principale; cfr. M. CORTI, A. SARTORI, *La stretta sul lavoro irregolare e sulle esternalizzazioni*, in *RIDL*, 2024, 59 e ss.

<sup>29</sup> Sul tema, tra molti, cfr. P. BENAZZO, *Le nuove frontiere della compliance nelle imprese complesse tra adeguati assetti organizzativi e rilevanza sociale dell'impresa*, in M. CERA (a cura di) *Grandi imprese*,

dell'attività esercitata<sup>30</sup>. In particolare, assetti adeguati possono prevenire e temperare i rischi che l'impresa impatti negativamente sui diritti umani e sull'ambiente<sup>31</sup>. Il profilo si interseca con quello riguardante la predisposizione dei modelli di cui al D. Lgs. 231/2001<sup>32</sup> per prevenire la commissione di reati ambientali e caporalato. La predisposizione di tali modelli, oltre che strumento di prevenzione, è sempre più considerata funzionale ad ottenere un giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi della società in termini di osservanza degli standard ESG ed in particolare di Governance. Nel settore agricolo l'adozione di modelli partecipativi, quale la Rete del lavoro agricolo di qualità, determina un alleggerimento dei controlli sull'impresa<sup>33</sup>.

All'apparato di regole di più risalente origine, si è affiancato, su pressione della UE, un articolato di disposizioni sulla trasparenza e rendicontazione, nel quale si iscrivono le previsioni del d. lgs. 125/2024<sup>34</sup>, con il quale è stata recepita la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD<sup>35</sup>). La portata del nuovo bilancio di sostenibilità supera quella delle precedenti dichiarazioni non finanziarie (DNF)<sup>36</sup> anche in punto di trasparenza relativa ai diritti umani per i quali ora si rimarca la doppia materialità.

---

*sostenibilità compliance*, Milano, 2024, p. 171 e ss.; P. M. SANFILIPPO, *Tutela dell'ambiente e «assetti adeguati» dell'impresa: compliance, autonomia ed enforcement*, in D. CATERINO (a cura di) *Studi in onore di Sabino Fortunato*, vol. I, Bari, 2023, p. 333 e ss. M. ONZA, "Attività funzionale" ed "interessi degli altri" nella gestione dell'impresa (entificata): annotazioni alla Direttiva (UE) 2022/2464, in *BBTC*, 2023, 757 e ss., l'autore mette in relazione il difetto degli assetti con il danno cagionato dall'impresa e ciò confermerebbe che gli adeguati assetti siano chiamati in causa anche rispetto alla gestione sostenibile dell'impresa soprattutto se essa di risolve in obblighi di conformità.

<sup>30</sup> In relazione alle imprese agricole, cfr. M. AMBROSIO, *Assetti organizzativi adeguati e sostenibilità nelle imprese agricole*, in *Dir. agroalimentare*, 2024, p. 219.

<sup>31</sup> Cfr. il condivisibile rilievo di L. CALVOSA, *La sfida della sostenibilità*, in *Riv. dir. soc.*, 2024, p. 17 in nota 39, la quale dalla portata transtipica dell'art. 2086, comma 2, c.c. e del corrispondente e dal dovere di dotazione dell'impresa di assetti contabili adeguati che, con la mediazione dell'art. 2428, comma 2, c.c., che include nella relazione sulla gestione indicatori di risultato non finanziari, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale, ritiene possa farsi discendere, per le stesse società a responsabilità limitata, un obbligo di valutazione delle esternalità negative, di carattere ambientale e sociale, prodotte dall'attività esercitata, e di programmazione delle idonee iniziative di contrasto da parte degli organi sociali.

<sup>32</sup> Cfr. P. VERNERO, *Spunti di riflessione su adeguatezza organizzativa, Modello 231 e sostenibilità aziendale nel settore bancario e finanziario*, in AA.VV., *Studi in onore di Paolo Montalenti*, Giappichelli.; M. ONZA, *Gestione sostenibile dell'impresa, adeguati assetti e (un'annotazione su) interesse sociale: spunti di riflessione*, in *Ristrutturazioni aziend.*, 2013; Sul tema, cfr. anche P. SANFILIPPO, *Tutela dell'ambiente e "assetti adeguati"*, in AA.VV., *Gli assetti organizzativi dell'impresa*, Scuola Superiore della Magistratura, 2022, p. 235 e ss.

<sup>33</sup> Cfr. A. LUCIFORA, *op. cit.*, p. 264

<sup>34</sup> Per un compiuto esame del D. Lgs. 125/2024, cfr. A. GENOVESE (a cura di), *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile*, Firenze, 2025.

<sup>35</sup> Per un ragguglio sulle implicazioni del superamento delle DNF, cfr. A. GENOVESE, *Dalla dichiarazione non finanziaria alla comunicazione societaria sulla sostenibilità*, in AA.VV., *La S.p.a. nell'epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica. Atti del Convegno internazionale di studi Venezia 10-11 Novembre 2023*, 2024, 659 e ss.; ID., *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità alle imprese azionarie europee dopo la CSRD*, in *Contratto e impr.* 2023, p. 88 e ss.; M. RESCIGNO, *Note sulle "regole" dell'impresa "sostenibile". Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in *Analisi giur. econ.*, 2022, p. 166.

<sup>36</sup> Per un quadro sulle DNF in relazione ai diritti umani, cfr. S. PATERNOSTRO, *I diritti umani e la rendicontazione socio-ambientale*, in F. LA ROSA (a cura di), *Costituzione, legalità e ambiente*, Milano, 2023, pag. 282 e ss. Sulla base delle DNF pubblicate è stato condotto un monitoraggio nel 2023 dall'Osservatorio

Nelle relazioni riguardanti i gruppi di imprese viene in rilievo anche la responsabilità da direzione e coordinamento di società<sup>37</sup>.

A potenziare la portata di tali regole speciali contribuiscono le modifiche apportate alla Costituzione italiana, nella quale oggi è espressamente contemplato il proposito e/o il limite (a seconda delle letture) del contenimento dell'impatto dell'impresa sull'ambiente oltre che sulla salute e la dignità umana<sup>38</sup>.

Sulla condotta delle grandi imprese significativo è, poi, il tenore del Codice di autodisciplina delle società quotate, il quale si premura di indicare nel successo sostenibile la via per la creazione di valore a lungo termine per gli azionisti, tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la società<sup>39</sup>.

E tuttavia, pur sussistendo un arcipelago di regole che suffragano la conclusione che nel nostro Paese la tutela dei diritti umani<sup>40</sup>, anche in relazione all'attività d'impresa, sia composita<sup>41</sup> e adeguata, innegabili evidenze attestano che all'adeguatezza dei contenuti di diritto positivo non corrisponda una, altrettanto adeguata, attuazione delle disposizioni normative.

In Italia fenomeni di caporalato in senso stretto o in forma di c.d. *decoupling* organizzativo si riscontrano rispettivamente nelle imprese agricole<sup>42</sup> e tessili<sup>43</sup>. Le condizioni

---

Italiano Imprese e Diritti Umani (OIIDU), che ha coinvolto 50 società, 40 quotate e 10 grandi società non quotate, su quanto emerso cfr. F. ROSSI, *Le imprese italiane e il rispetto dei diritti umani: risultati del monitoraggio 2023*, in OIIDU, *Imprese e diritti umani. Un sistema in movimento verso la Direttiva UE*, p. 52 e ss., consultabile [https://avanzi.org/wp-content/uploads/2024/05/2°-report-OIIDU\\_Un-sistema-in-movimento-verso-la-direttiva-UE.pdf](https://avanzi.org/wp-content/uploads/2024/05/2°-report-OIIDU_Un-sistema-in-movimento-verso-la-direttiva-UE.pdf).

<sup>37</sup> Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 545 e ss.; ID., *Gruppi di imprese e sostenibilità*, in AA.VV., *La S.p.a. nell'epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica. Atti del Convegno internazionale di studi Venezia 10-11 Novembre 2023*, 2024, 1279 e ss.; M. V. ZAMMITI, *La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate*, p. 197 e ss.

<sup>38</sup> Sulla portata del riformato art. 41 cost. e sui margini di diretta applicazione dello stesso cfr. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, *cit.*, p. 106 e ss. l'Autrice mette in relazione la norma costituzionale con altre fonti del diritto ed in particolare con il Regolamento Tassonomia e con il D. lgs. n. 254/2016 rilevando che parametri di sostenibilità sociale e di responsabilità sociale delle imprese risulterebbero normate per le grandi imprese; in argomento v. anche G. CAPO, *Libertà di iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 2023, fasc. 1; S. CERRATO, *Appunti per una «via italiana» all'ESG. L'impresa «costituzionalmente solidale» (anche alla luce dei «nuovi» artt. 9 e 41, comma 3 Cost.)*, in *Analisi Giur. econ.*, 2022.

<sup>39</sup> Sul ruolo dell'autodisciplina nel percorso verso la sostenibilità cfr., tra altri, M. VENTORUZZO, *Osservazioni sulle conseguenze applicative dell'adozione di clausole statutarie (e di autodisciplina) sul "successo sostenibile"*, in *Riv. soc.* 2024, p. 129 ss.; M. STELLA RICHTER jr, *Il "successo sostenibile" del Codice di Corporate Governance e le possibili modificazioni statutarie conseguenti*, in *Vita not.*, 2021, 739 ss.; M. CAMPOBASSO, *Gli amministratori, il successo sostenibile e la pietra di Spinoza*, in *BBTC*, 2024, p. 1 ss.; L. CALVOSA, *op. cit.*, p. 15 e s.

<sup>40</sup> Per una ricognizione, cfr. A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Laterza, 2015.

<sup>41</sup> Particolare attenzione è data anche all'attuazione dei Principi Guida ONU, per un recente quadro, cfr. M. FRASCIGLIONE, *Il Piano d'azione nazionale italiano su imprese e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e dir. internazionale*, 2017.

<sup>42</sup> Cfr., tra altri, I. CANFORA, V. LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato nazionale della nuova PAC*, in *Dir. agroalimentare*, 2021, p. 39 e ss.; O. BONARDI, L. CALAFÀ, S. ELSÉN, R. SALOMONE (a cura di), *Lavoro sfruttato*

dei braccianti agricoli, soprattutto se immigrati, ancor più se donne, sono drammaticamente inferiori agli standard minimi internazionali e dall'effettività delle tutele dei lavoratori che ci si attenderebbe dall'Italia e in Italia. Rispetto a tali evidenze, emerse anche dalle ispezioni del Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite<sup>44</sup>, è agevole concludere che l'apparato preventivo e rimediabile si rivela insufficiente o inefficiente, in ogni caso inefficace<sup>45</sup>.

È dunque in questo contraddittorio quadro di piena rispondenza delle regole e di inefficace applicazione delle stesse che si innesteranno gli obblighi di *due diligence* di cui alla CSDDD.

#### **4. Gli obblighi di *due diligence* previsti dalla Direttiva: il rilievo organizzativo.**

In relazione agli impatti su ambiente e diritti umani, la Direttiva impone alle imprese oltrepassanti specifiche soglie dimensionali<sup>46</sup> l'adozione di misure e protocolli,

---

*e caporalato*, Il Mulino, 2023; G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell'attuale disciplina*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1759 e ss.; L. LOREA, *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 1083 e ss.

<sup>43</sup> La magistratura denuncia un sistema di caporalato che vede coesistere una impresa madre incardinata nelle regole e nelle forme giuridiche ed un'altra dalla struttura quasi inesistente dedita allo sfruttamento dei lavoratori alla quale si affidano appalti e subappalti, senza adeguati controlli. Da ultimo il Tribunale di Milano con provvedimento del 5 aprile 2024 ha disposto l'amministrazione giudiziaria la Giorgio Armani Operations per presunto sfruttamento del lavoro, in quanto alcune manifatture sarebbero state subappaltate a laboratori presso i quali operai di origine cinese lavoravano senza contratto di lavoro e sottopagati, in condizioni igieniche inadeguate, in ambienti non sicuri, con orari massacranti.

<sup>44</sup> Le ispezioni del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, Imprese e Diritti Umani, avvenute nelle imprese agricole in Toscana, Campania e Lazio a fine 2021 hanno evidenziato aspetti molto critici (per un approfondimento cfr. M. ROMANELLI, *Violazione dei diritti umani nelle filiere agroalimentari italiane*, in *Osservatorio Italiano Imprese e Diritti Umani, Imprese e diritti umani. Un sistema in movimento verso la Direttiva UE*, secondo report, p. 20 e ss.). A fronte di un apparato normativo e di un movimento sindacale forti, gli ispettori hanno riscontrato problemi sistemici tali dall'essere stato il Governo italiano invitato ad "*adottare misure e strategie urgenti per affrontare violazioni gravi dei diritti umani*". In particolare, sono state rilevate omissioni relative all'impiego di dispositivi di sicurezza per i lavoratori agricoli; trattamento degli immigrati al di sotto degli standard internazionali (orario di lavoro eccessivo, negazione del riposo settimanali, metodi di pagamento incerti, molestie sessuali, violenza e discriminazione di genere, discriminazione razziale, nessuna prospettiva di inclusione sociale). Nel settore è diffuso il caporalato. Quanto rilevato nelle ispezioni corrisponde a quanto di apprende dalla cronaca, basti menzionare il contesto nel quale ha trovato la morte il giovane bracciante Satnam Singh, a Cisterna di Latina, il 19 giugno 2024.

<sup>45</sup> Da più parti si segnala che il diritto penale si rivela inadeguato a rappresentare un'efficace azione di contrasto sulle filiere dello sfruttamento e sui soggetti che da tale sfruttamento traggono i maggiori vantaggi; lo sfruttamento di regola si consuma nelle imprese con cui quelle grandi si relazionano con rapporti commerciali, in tal senso, tra altri, cfr. A. LUCIFORA, *Profili penalistici dello sfruttamento del lavoro*, in F. LA ROSA (a cura di), *Costituzione, legalità e ambiente*, Milano, 2023, p. 264.

<sup>46</sup> Dopo numerose modifiche lungo il travagliato percorso di approvazione, la Direttiva si applica a: società madri e imprese UE con oltre mille dipendenti e con fatturato netto globale superiore a 450 milioni di euro; franchising che operano in UE con un fatturato superiore ad 80 milioni, di cui almeno 22,5 derivanti da diritti di licenza; società madri e Società Extra UE che generano nell'UE un fatturato netto maggiore di 450 milioni nell'esercizio finanziario, indipendentemente dal numero di dipendenti. Per tali imprese gli obblighi sorgeranno dal 2029. Nel 2027 e nel 2028 gli obblighi si applicheranno rispettivamente alle imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato di 1.500 milioni di euro e a quelle con più di 3.000 dipendenti e un fatturato di 900 milioni di euro. Alcune imprese sono soggette ad una applicazione parziale in quanto la catena di attività

indifferenziati rispetto all'ambiente e ai diritti umani, e volti ad identificare i rischi a prevenire gli impatti negativi, ad attenuarne le conseguenze, a riparare, eventualmente a risarcire<sup>47</sup>.

La dovuta diligenza pretesa dalla Direttiva non è, a ben vedere, la scrupolosa e diligente esecuzione di obblighi dettagliatamente indicati dalla CSDDD ma è, essa stessa, l'oggetto dell'obbligo da adempiere<sup>48</sup>. Diversamente da quanto si dirà per il Regolamento Deforestazione, nella CSDDD la *due diligence* assume la portata di una obbligazione di mezzi<sup>49</sup>: è la pretesa di dotazione di una organizzazione imprenditoriale, aziendale, societaria, dalla quale si possa ragionevolmente attendere il risultato di temperamento, se non di neutralizzazione, dei rischi di impatto negativo dell'attività su ambiente e diritti umani. Come è stato efficacemente sottolineato, il ruolo dell'impresa e del suo *management* si sposta dalla regolazione dettagliata dei rapporti e dalla valutazione *ex post* dei risultati alla prevenzione e gestione anticipata del rischio<sup>50</sup>.

Per scongiurare proprie responsabilità, la grande impresa dovrà organizzarsi in guisa da riuscire a conoscere, monitorare e mitigare anche i rischi di impatti negativi su ambiente e diritti umani che potrebbero verificarsi lungo la propria catena di attività. Neppure le attività delle imprese *partner* con le quali la grande impresa si relaziona devono costituire una minaccia per l'ambiente e i diritti umani, ed anche in tale contesto la *due diligence* si traduce in misure organizzative e in azioni preventive e mitigative, prima che riparative. Conseguenze per lesioni causate dalle imprese *partner* si produrranno a carico della grande impresa se risulterà un suo difetto di diligenza nella mappatura dei rischi dei *partner*, nei controlli effettuati, nelle misure e garanzie pretese da questi ultimi per prevenire e mitigare i loro

---

rilevante risulta solo quella a monte, e non a valle, dell'impresa (v. il così Considerando 26 con riguardo alle imprese finanziarie).

<sup>47</sup> In sintesi la *due diligence* si articola: nell'integrare la *due diligence* nelle proprie politiche aziendali (ad es. con codici di condotta, policy aziendali, informativa di sostenibilità); e nei propri sistemi di gestione del rischio al fine (mappatura delle attività dell'impresa e delle relazioni commerciali e dei rischi di impatto su ambiente e diritti umani derivanti da ciascuna di esse); nella predisposizione di canali di comunicazione che consentano a persone e organizzazioni di inoltrare reclami denunce (anche analoghi a quelli impiegati per il *whistleblowing*); nel coinvolgimento e nella consultazione delle parti interessate; nella riparazione degli impatti effettivi e nella adozione di misure idonee a prevenire, arrestare o mitigare gli impatti potenziali (ad es. piani d'azione di prevenzione; clausole contrattuali che impegnino i *partner* commerciali; miglioramento e adeguamento di infrastrutture, impianti, processi operativi); nel monitoraggio e nella valutazione dell'efficacia delle misure di *due diligence* implementate, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi oggettivi e predefiniti e di informazioni provenienti dalle parti interessate dell'impresa; nella rendicontazione periodica ed al pubblico delle politiche e misure di *due diligence* implementate.

<sup>48</sup> Cfr. M. STELLA RICHTER, *Corporate Sustainability Due Diligence: notarelle semiserie su problemi serissimi*, cit., p. 720.

<sup>49</sup> In tal senso si esprime il Considerando 19 della Direttiva e tanto di desume anche dalla delimitazione dei presupposti della responsabilità sancita dall'art. 29.

<sup>50</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *CI*, 2023, n. 1; V. BRIO, *Corporate Sustainability due diligence: quali implicazioni per i diritti dei lavoratori*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2023, n. 3; ID., *La governance societaria sostenibile: un cantiere da esplorare per il diritto del lavoro?*, in *LD*, 2023, p. 445 e ss.; F. MALZANI, *Tassonomia UE e vincoli per l'impresa sostenibile nella prospettiva prevenzionistica*, in *DLRI*, 2023, n. 177-178, p. 76 ss.; T. TREU, *Il diritto del lavoro alla prova dell'emergenza climatica*, in *Dir. rel. ind.*, 2024, 891 ss.; S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della Corporate Sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'UE?*, *NLCC*, 2024, 12591264 e ss.

prevedibili impatti. Se la responsabilità risultasse ascrivibile solo al partner, la grande impresa dovrà comunque prenderne atto e adottare comportamenti coerenti, inclusa la cessazione della relazione commerciale.

La direttiva valorizza, dunque, l'organizzazione come elemento centrale dell'impresa e il difetto di *due diligence* è sintomatico di cattiva organizzazione.<sup>51</sup> Tale lettura obblighi di *due diligence* è avvalorata dalla eliminazione<sup>52</sup> dal testo approvato di alcune disposizioni originariamente presenti nell'art. 25 della proposta originaria, con le quali si richiedeva agli amministratori di tener conto delle conseguenze a breve, medio e lungo termine, delle loro decisioni su ambiente e diritti umani, precisando che gli Stati membri avrebbero dovuto estendere i rimedi contro le violazioni degli obblighi degli amministratori anche ai casi di non ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25. Tale disposizione si inseriva a pieno titolo nel dibattito su quale debba essere lo scopo delle società di capitali, accesi (o ri-accesi) dopo la pubblicazione, nel 2019, negli Stati Uniti, dello *Statement on the Purpose of a Corporation*, da parte della *Business Roundtable*, affermando la rilevanza per le società di capitali anche degli interessi esterni e terzi rispetto a quelli dei soci con ripercussioni sul ruolo e sulla discrezionalità degli amministratori<sup>53</sup>.

Pur limitandosi all'introduzione di obblighi di natura organizzativa, la *CSDDD* contribuisce comunque a delineare un quadro normativo che indirizza le imprese, e per esse i

---

<sup>51</sup> Cfr., *ex pluribus*, G. SCOGNAMIGLIO, *Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*, cit., p. 545 e ss.; M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 380 e ss.

<sup>52</sup> La disposizione è stata espunta per volontà del Consiglio UE. La nota del *Permanent Representatives Committee* 30 Novembre 2022 (2022/0051(COD)), par. 31, chiarisce come “*due to the strong concerns expressed by Member States that considered Article 25 to be an inappropriate interference with national provisions regarding directors' duty of care, and potentially undermining directors' duty to act in the best interest of the company, the provisions have been deleted from the text*”. Le ricadute della stessa sul diritto societario non erano state positivamente valutate neppure dalla dottrina e dagli operatori di mercato. Forti critiche erano state espresse già dal *European Company Law Experts Group*, *The European Parliament's Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability*, cit., p. 277 e ss. La portata della sollecitudine (diligenza) che si richiedeva agli amministratori era parsa ambigua e capace di facilitare una proliferazione di azioni di responsabilità o, al contrario, di giustificare ogni scelta. Per una prima disamina, cfr. ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, in *Riv. soc.* 2021, p. 387 e ss.; G. D. MOSCO e R. FELICETTI, *op. cit.*, p. 196 e ss. M. LIBERTINI, *Gestione sostenibile delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e impr.*, 2023.

<sup>53</sup> Tra altri, cfr. R. HENDERSON, *Reimagining Capitalism in a World on Fire*, New York, 2020, S. M. BAINBRIDGE, *The Profit Motive. Defending Shareholder Value Maximization*, Cambridge, 2023, A. EDMANS, *Grow the Pie. How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit*, Cambridge, 2020. Anche in Italia il tema è di grande interesse; per una ricognizione, senza ambizioni di completezza, cfr. G. FERRARINI, *Redefining Corporate Purpose: Sustainability as a Game Changer*, in D. BUSCH - G. FERRARINI - S. GRÜNEWALD (a cura di), *Sustainable Finance in Europe. Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, Londra, 2021, p. 85 ss.; ID., *Lo scopo delle società tra valore dell'impresa e valore sociale*, in *Riv. soc.*, 2023, p. 317 e ss.; M. S. SPOLIDORO, *Interesse, funzione e finalità. Per lo scioglimento dell'abbraccio tra interesse sociale e Business Purpose*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 322; U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, 2019; ID., *Corporate Purpose e diritto societario: dalla “supremazia degli interessi dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”?*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 1 e ss.; ID. *Lo “scopo della società”: significati e problemi di una categoria giuridica*, in *Riv. soc.*, 2023, p. 338 e ss., *ivi cfr.* anche F. DENOZZA, *Sostenibilità e corporate governance: dagli investitori agli stakeholder*, p. 310 e ss.

loro gestori, all'adozione di condotte volte alla prevenzione dei rischi e perciò funzionali al contenimento della loro concretizzazione si da riflettersi comunque positivamente su interessi diversi da quelli dei soci<sup>54</sup>.

Sul piano dell'effettività, la CSDDD propone una combinazione di *public* e *private enforcement*, gli Stati dovranno individuare un'Autorità, scegliendola tra quelle già esistenti o costituendola, alla quale devolvere la funzione di controllo e sanzione. Dall'accertamento di un difetto di *due diligence* potrà altresì derivare la condanna al risarcimento di quei danni che una condotta scrupolosa nell'osservanza dell'obbligo avrebbe evitato. L'evenienza che l'impatto sia ascrivibile esclusivamente al partner non è però priva di ripercussioni per la grande impresa, la quale potrà essere obbligata ad interrompere la relazione commerciale, con ciò che ne consegue, incluso il costo d'individuazione di un nuovo partner commerciale. Anche nei casi in cui la grande impresa ritenga opportuno o necessario interrompere un rapporto d'affari, essa potrebbe essere obbligata a mantenere la relazione qualora si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di una cessazione o di una sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile arrestare o di cui non era possibile minimizzare sufficientemente l'entità (art. 11, comma 7 lett. b). La grande impresa dovrà anche adoperarsi affinché il partner ripari o offrisi essa stessa volontariamente di farlo (art. 12).

## **5. Le possibili ricadute della direttiva nella relazione imprese agricole italiane-diritti umani.**

La Direttiva si applicherà direttamente a relativamente poche grandi imprese<sup>55</sup>, ma si ripercuoterà anche su altre imprese della UE di minori dimensioni, se la loro attività si

---

<sup>54</sup>È sempre più diffusa un'interpretazione che pur in mancanza di disposizioni normative esplicite ritiene il diritto vigente già sancisca che nella ricerca del profitto le grandi imprese soprattutto se non in crisi debbano adottare un approccio solidaristico, orientato alla sostenibilità e ciò non soltanto se e fintanto che tale opzione sia economicamente vantaggiosa. Per una ricognizione delle posizioni, senza pretesa di completezza, sul tema cfr. A. EDMANS, *Grow the Pie. How Great companies Deliver Both Purpose and Profit*, Cambridge, 2020; DENOZZA, *Scopo della società e interessi degli stakeholders: dalla «considerazione» all'«empowerment»*, in *Orizz. dir. soc.*, 2021, p. 29 ss.; A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, Bologna, 2023; E. BARCELLONA, *Shareholderism versus Stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al «profitto»*, Milano, 2022D. STANZIONE, *Scopo e oggetto dell'impresa societaria sostenibile*, in *Giur. Comm.*, 2022; U. TOMBARI, *Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) e «scopo delle società»*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, p. 235 e ss.; G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 365 e ss.; S. BRUNO e MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarthvs. Shell, High Court of Justice 12 maggio 2023*, in *Foro it.*, 2024, p. 45 ss. Sul modo in cui si declina la sostenibilità per le imprese in crisi cfr. M. FABIANI, *Tutela dei creditori vs. tutela dell'ambiente nella liquidazione giudiziale*, in *dirittodellacrisi.it*, 25 luglio 2023; A. BASSI, *La CSR doctrine di fronte ai creditori, stakeholder di prima istanza* in *Giur. comm.*, 2022; G. D'ATTORRE, *La responsabilità sociale dell'impresa insolvente*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, G. FAUCEGLIA, *Sostenibilità ambientale e crisi d'impresa*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, E. LA MARCA, *Rischio e libertà nell'impresa azionaria, tra standardizzazione dei processi decisionali, prevenzione della crisi e annunciato superamento dello scopo di lucro*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 508 e ss.; G. BALLARINI, *La sostenibilità nel diritto della crisi: problemi e prospettive*, paper *Orizzonti del Diritto commerciale*, 2023.

<sup>55</sup> Per una previsione numerica attendibile e sulla portata delle Direttiva sulle imprese italiane, cfr. lo Studio della Banca D'Italia del luglio 2024, N. 869, *La direttiva sulla due diligence societaria di sostenibilità: analisi dei*

inserisce nella catena di quelle obbligate alla *due diligence*<sup>56</sup>. Per il settore agroalimentare, le imprese dell'UE fornitrici di prodotti agricoli alle imprese di distribuzione o di trasformazione che per le loro grandi dimensioni siano obbligate alla *due diligence* dovranno preoccuparsi di rimanere competitive, ossia di ottemperare a quanto necessario per mantenere le relazioni commerciali in essere e per poterne avviare di nuove.

In tale scenario, le realtà imprenditoriali e territoriali più rischiose, e tra queste certamente rientrano una parte delle imprese agricole italiane, insistenti in alcune aree del territorio nazionale<sup>57</sup>, potrebbero essere escluse da catene di attività assoggettate agli obblighi di *due diligence*. Tali tipologie di partner costituirebbero un azzardo per le imprese a monte nella catena di attività tanto da potersi prevedere che esse reputeranno eccessivamente rischiosa la relazione, soprattutto se diretta, ed eccessivamente onerosa la ricerca di soluzioni e formule di neutralizzazione del rischio al quale la collaborazione le esporrebbe, ancor più se PMI, alle quali andrebbe prestata assistenza per i processi della loro *due diligence* (v. art. 11, 3°, lett. f). Si potrebbe considerare questo rischio come rischio geografico, espressamente evocato dall'art. 3, 1°, lett. c), ii) della Direttiva<sup>58</sup>.

Prima di essere costrette a interrompere la relazione per la verifica di impatti negativi, la grande impresa potrebbe giudicare preferibile cessare preventivamente il rapporto di fornitura o non intraprenderlo affatto.

La circostanza che le lesioni dei diritti umani siano più frequenti e numerose in alcune aree geografiche potrebbe determinare, al contempo, una acritica equiparazione delle imprese insistenti nel medesimo territorio con pregiudizio per le imprese che rispettano adeguati standard di tutela dei diritti dei loro braccianti, le quali potrebbero essere costrette a mettere in atto costose strategie di valorizzazione reputazionale per distinguersi dalle altre. In tale quadro, le imprese agricole che riusciranno a presentarsi sul mercato come più affidabili e quelle che insistono in aree geografiche meno "allarmanti" potrebbero giovare di un vantaggio competitivo, capace di giustificare anche una differenza del prezzo del prodotto da esse fornito.

Tuttavia, anche per le imprese "sane" il mantenimento del rapporto di fornitura richiederà l'adeguamento a codici di condotta, a cautele e oneri che la grande impresa,

---

*potenziali impatti economici e legali.*, consultabile anche all'indirizzo [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024-0869/QEF\\_869\\_24.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024-0869/QEF_869_24.pdf).

<sup>56</sup> Per una illustrazione della portata della CSDDD nelle dinamiche negoziali nelle catene globali di fornitura nel sistema agroalimentare, cfr. D. CRISTALLO, *L'agire sostenibile attraverso la regolazione delle catene globali di fornitura: la Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence nel sistema agroalimentare*, in *RDA*, 2024, II, 378 ss.

<sup>57</sup> Rispetto alle aree nelle quali si è concentrata l'ispezione delle Nazioni Unite (v. *supra* in nota 44), altre aree Italiane si connotano per scenari simili se non più gravi; drammatica da tempo è la situazione di Rosarno, in Calabria (*ex pluribus*, cfr. C. CORPOSANTO, F. CARUSO, U. PAGANO, *Sopravvivere a Rosarno. Una ricerca sociologica*, Rubettino, 2020), e di alcune aree della Puglia (il fenomeno del caporalato nella provincia di Foggia è stato finanche oggetto di audizioni in Parlamento, nel 2016 da parte della Commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro).

<sup>58</sup> Il riferimento è alla seguente previsione: "la società sia stata ragionevolmente in grado di prevedere il rischio che tale diritto umano potesse essere leso, considerate le circostanze del caso specifico, compresi la natura e la portata delle attività commerciali della società e la sua catena di attività, le caratteristiche del settore economico e il contesto geografico e operativo".

nell'osservare i propri doveri di *due diligence* pretenderà<sup>59</sup>. In queste dinamiche andrà assicurato un serrato monitoraggio pubblico affinché il costo della *due diligence* non finisca con il transitare sulle imprese non direttamente assoggettate agli obblighi<sup>60</sup>. In relazione alle PMI l'art. 11, 2° lett. *f*) della CSDDD prevede, del resto, un obbligo di supporto e di assistenza della grande impresa, alquanto ampio e variegato<sup>61</sup>, che certamente non potrebbe concretizzarsi in un incremento di oneri per le PMI non compensato dai benefici che dalla relazione e dalla *due diligence* “subita” esse conseguono.

In un circolo virtuoso, la grande impresa diligente pretenderà dalle imprese con cui si relaziona idonee garanzie circa il rispetto dei diritti umani e privilegerà partner affidabili, favorendo un allineamento dei loro concorrenti, con generale innalzamento del rispetto della salvaguardia dei diritti dei braccianti agricoli. Tale processo sarebbe compromesso se l'obbligo di assistenza della grande impresa fosse inadeguato e se i costi fatti gravare sui fornitori PMI superassero i benefici.

Valorizzando alcune prescrizioni della CSDDD, nel dovere di diligenza parrebbe inclusa la verifica che i ricavi delle PMI *partner* non siano incompatibili con un processo produttivo che assicuri che esse rispettino i diritti dei braccianti. La *due diligence* include, invero, un dovere di verifica e correzione delle proprie pratiche di acquisto e di distribuzione<sup>62</sup> (v. art. 10, 2°, lett. *e*), e tale correzione andrebbe affettata nella catena di attività che includa imprese agricole primarie, in relazione al (maggior) rischio di impatto negativo.

Se le imprese agricole sono quelle da cui origina il prodotto e sono al contempo quelle più prossime al pericolo di impatto negativo sui diritti umani, allora una *due diligence* efficace si tradurrà nella efficace prevenzione del rischio ed il prodotto che originerà da tali imprese potrà differenziarsi, sol per questo, dal prodotto non lambito da processi di prevenzione e mitigazione di impatto negativo.

## **6. Il ruolo del Regolamento (UE) 2023/1115 nelle sfide ambientali sociali e climatiche.**

Analogamente alla CSDDD, anche il Regolamento Deforestazione si prefigge di tutelare l'ambiente, lottare contro il cambiamento climatico ed intervenire nei modi di produrre, tutelando i diritti umani.

---

<sup>59</sup> Elencati all'art. art. 10, 2° lett. *c*), CSDDD.

<sup>60</sup> Lo studio della Banca d'Italia (v. nota precedente) evidenzia che le imprese italiane dovranno sopportare i costi “*of carrying out due diligence and of setting up the organizational structure to perform this activity*” e al momento, con i dati disponibili, non sarebbe possibile preventivare il loro ammontare.

<sup>61</sup> Non è un caso che, nella prospettiva di semplificazione e di contenimento dei costi, l'*Omnibus Simplification Package*, v. *supra* in nota 10, proponga di limitare la *due diligence* della grande impresa ai *partner* diretti e alla condizione che si tratti di soggetti di media grandezza, e quindi non PMI, per i quali l'obbligo di assistenza non dovrebbe essere osservato. Sulla circostanza che la proposta introduca una categoria di “*mid-companies*”, la cui soglia di delimitazione con il comparto *large*, dovrebbe essere di 1000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi, cfr. le *Osservazioni OIC in dirittobancario.it*.

<sup>62</sup> L'art. 10, 2°, lett. *e*), CSDDD impone alla impresa assoggettata alla *due diligence* di “apportare le modifiche o i miglioramenti necessari al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e le pratiche di distribuzione.

Come è stato sottolineato nella premessa, nell'alveo del Green Deal e degli impegni assunti dalla UE con l'Accordo di Parigi, e per fronteggiare le criticità emerse nel confronto commerciale con Paesi terzi, tra le quali le più paradigmatiche hanno riguardato il disboscamento del Brasile, la UE ha presentato alla Comunità internazionale un tentativo, nuovo e più dirompente della CSDDD, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati in ambito internazionale, facendo valere il proprio ruolo di colonna portante di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e climaticamente neutro e che deve puntare all'economia circolare.

In termini generali il Regolamento si propone di offrire una garanzia ufficiale di coerenza con le politiche e gli indirizzi commerciali interni alla UE<sup>63</sup>, precludendo che sia messa a rischio l'identità di prodotti che si vogliono allineare ai valori della sostenibilità e garantendo che la loro origine non sia avvenuta provocando deforestazione e con essa perdita di biodiversità, danni agli ecosistemi, violazione dei diritti dei popoli indigeni.

Con l'EUDR, l'UE mette in atto un processo di aggiustamento degli strumenti giuridici diretti a provocare un maggiore impegno del settore produttivo e commerciale interno, per garantire modelli di produzione e consumo responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo, non solo si affida alle proprie politiche pubbliche, (esemplificativa l'evoluzione della PAC orientata verso impegni sempre più stringenti e verdi a fronte di aiuti sempre più ridotti ma che devono comunque risultare efficaci<sup>64</sup>) e ai controlli statali, ma prova a incrementare il ricorso a strumenti di diritto penale<sup>65</sup> e privato. In tale ultima cornice, si iscrive l'intenzione della Commissione di far ricadere sui grandi attori delle filiere produttive e commerciali una maggior responsabilità nella tutela delle foreste, riservandosi il ruolo di supervisione ed esigendo dai privati una maggiore "diligenza"<sup>66</sup>.

Il Regolamento Deforestazione incide sulle catene globali di fornitura di materie prime necessarie per la produzione europea, abrogando anche il Regolamento (UE) n. 995/2010 noto come Regolamento Legno<sup>67</sup>. Questo ultimo anticipava di una decade il ricorso allo strumento

---

<sup>63</sup> Cfr. B. RODRÍGUEZ-C. MIMBRERO, *La nueva Estrategia Forestal de la Unión Europea para 2030 y la PAC 2023-2027 ¿una nueva multifuncionalidad de los montes?*, in *Observatorio de Políticas Ambientales*, 2022, 869-894.

<sup>64</sup> Vedi, L. RUSSO (2023), *La PAC dal 2023: le azioni sul primo e sul secondo pilastro*, in: L. COSTATO e F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, IV ed., T. I, p. 81.

<sup>65</sup> La Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente introduce una nuova fattispecie di reato ovvero l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione delle norme comunitarie in materia di contrasto alla deforestazione e al degrado forestale, facendo salve soltanto le condotte che riguardino una quantità trascurabile; cfr. D. PERRONE, "Think globally, act locally": obiettivi e vincoli della Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2024; M. ARIENTI, *La Direttiva UE 2024 in materia di tutela penale dell'ambiente: nuove figure di reato, sanzioni inasprite e strumenti processuali potenziati*, in *IUS, il Penalista*, 2024; F. BUCCI – S. PELLEGRINI, *L'Unione Europea è sempre più verde: il Regolamento EUDR in L'IVA n. 11-12/2024*.

<sup>66</sup> Per tale profilo le finalità e gli strumenti impiegati dal EUDR sono simili a quelli della Direttiva, come ben evidenziato da G. MIRIMBURG, *Proposta di regolamento in materia di deforestazione. Come rendere più sostenibili le catene internazionali di approvvigionamento*, RDA, 2023-1, p. 48.

<sup>67</sup> Tra altri, cfr. G. DALLA GASPERINA, *Il regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati ("Regolamento UE sul legno")*. *Analisi e riflessioni a*

della dovuta diligenza e con esso l'idea di poter incidere sulle condotte delle imprese in territori extra UE a partire di un controllo sul commercio internazionale del legno, che si è rivelato poco efficace<sup>68</sup>. Il Regolamento “legno” si preoccupava di interdire l'importazione di prodotti derivati da una raccolta illegale secondo la legge del Paese di origine<sup>69</sup>, mentre il Regolamento Deforestazione intende impedire la deforestazione e il degrado forestale e pretende di incidere sui sistemi produttivi di altri Paesi, sistemi che, sebbene leciti secondo i diritti locali, sono considerati comunque dannosi per le foreste, secondo la definizione assecondata dalla disciplina europea. In tale prospettiva, l'EUDR abbraccia l'intera filiera globale di fornitura e contestualmente incide sui nuovi rapporti commerciali e organizzativi. Con tale provvedimento si prova a fornire una risposta alle criticità a monte dei sistemi produttivi e quindi all'origine delle materie prime in essi impiegati.

Nei considerando, il Regolamento riconosce alle foreste la capacità di numerosi benefici ambientali, economici e sociali; esse ospitano la maggior parte della biodiversità del pianeta, assolvono funzioni ecosistemiche e di protezione del sistema climatico; le foreste sono presentate come fonte di aria pulita e se ne sottolinea l'importanza per la depurazione dell'acqua e del suolo (cons. 1). Ragioni per le quali le foreste primarie sono considerate uniche e insostituibili (cons. 15). L'espansione agricola, di contro, è prospettata come la responsabile di quasi il 90% della deforestazione (cons. 16) e, per essa, l'attività agraria (agricoltura e allevamento)<sup>70</sup>.

Il legislatore UE richiama<sup>71</sup> il proprio impegno per le politiche pubbliche di conservazione e recupero di zone boschive, non sempre primarie<sup>72</sup>, riconoscendo il danno alle foreste europee provocati da imperi e guerre<sup>73</sup> e riconoscendo altresì che tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è stato all'origine del 10% della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o alla prestazione di

---

*due anni dalla sua prima applicazione*, in *Riv. giur. ambiente*, 2016, p. 601; DI STEFANO, *La regolamentazione del legname nella prospettiva della tutela internazionale delle foreste: pregi e limiti del recente regolamento UE 995/2010*, in *Riv. giur. ambiente*, 2013, p. 769.

<sup>68</sup> Il ricorso *alla due diligence* è stato impiegato oltre che nel Regolamento Legno, anche nel Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; nel Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; nel Regolamento (UE) 2027/821 che stabilisce obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importati dell'Unione di stagno, tantalio, e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

<sup>69</sup> Per una ricognizione cfr. C. DI STEFANO, *Op. cit.*, p. 765 e ss.

<sup>70</sup> Sull'importanza delle foreste e dei boschi ai fini della sostenibilità, tra i più, cfr. N. FERRUCCI, *La trama giuridica della sostenibilità nel paradigma del bosco*, in *Riv. dir. Agroalimentare*, 2022, pag. 471 e segg.; G. M. FLICK, *La foresta e la città nel confronto-scontro tra ambiente e profitto*, in A. DATTERO (a cura di), *Il bosco. Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo*, Roma, 2022.

<sup>71</sup> Cfr. il Considerando 10 EUDR.

<sup>72</sup> Per foreste primarie, comunque, non devono intendersi soltanto foreste originarie, ed infatti la foresta primaria è definita dal Regolamento come “foresta rinnovata naturalmente di specie arboree autoctone, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo).

<sup>73</sup> Cfr. D. HUGHES, *La ecología de las civilizaciones antiguas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1981; ID., *Ancient Deforestation Revisited*, in *Journal of the History of Biology*, (2011) Vol. 44, Issue 1, p. 43.

servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo dell'Unione è responsabile di una quota sproporzionata di deforestazione (cfr. il considerando 18).

Il Regolamento sottolinea l'ineludibile relazione tra territori, diritti umani e culture delle comunità originarie che ancora vivono nei boschi e nelle foreste in tante regioni del mondo. Queste popolazioni nella gran parte dei casi hanno imparato a gestire le risorse in modo sostenibile e risentono della velocità con cui si sviluppano le tecnologie e degli effetti della globalizzazione che, a dir poco, incrinano il legame intimo tra uomo e natura facendone perdere il sostrato fisico.

## **7. Le responsabilità degli Stati e dei privati tracciate dal Regolamento al fine della conservazione delle foreste mondiali e dei beni e dei valori comuni ad esse connesse.**

Il Regolamento può essere letto partendo dalla divisione del suo contenuto in quattro diversi piani ed ambiti di responsabilità.

### *a) Le responsabilità pubblica della UE, degli Stati membri, dei Paesi terzi*

La prima sfera delle responsabilità evocate è quella pubblica, dell'UE e degli Stati membri, quale reazione all'entità dei consumi dei loro cittadini. Essa si traduce in norme introduttive di un massiccio carico burocratico, evidentemente considerato proporzionato ai valori tutelati dal Regolamento. Alla responsabilità pubblica della UE e dei suoi Stati membri si lega quella dei Paesi terzi<sup>74</sup>. A questa, il Regolamento, per ovvie ragioni, dedica meno precetti, ma essi comunque sono redatti secondo una logica che sembra trascurare il principio della responsabilità comune ma differenziata<sup>75</sup>, poiché è sui Paesi terzi di esportazione che

---

<sup>74</sup> La scelta del termine "paese" qui appare opportuna perché sostanzialmente in questo caso il Regolamento chiede uno sforzo condiviso tra autorità e privati che producono e esportano all'UE. L'idea di richiedere un cambiamento di rotta ai *partner* commerciali, si è sviluppata tiepidamente nei negoziati bilaterali, dove (come già osservato) sono stati inseriti sempre più riferimenti alla necessità di rispettare gli impegni ambientali assunti negli accordi, convenzioni e altri atti giuridici multilaterali, raggruppati in capitoli speciali non sempre pienamente vincolanti, ma che aprono spazi per specifici "dialoghi". Sul profilo, cfr. L. PASTORINO, *Gli accordi bilaterali UE-Paesi Terzi e il nuovo regolamento contro la Deforestazione*, cit., p. 619.

<sup>75</sup> Il Regolamento riprende le discussioni nate al vertice di Stoccolma e continuate e approfondite nel periodo intercorso fino al vertice di Rio. In quel contesto, i paesi del nord, molto più sviluppati, pretendevano sforzi comuni in base all'evidenza degli effetti globali dei singoli impatti in qualsiasi parte del pianeta. Al contrario, i Paesi meno sviluppati, accomunati nella sintetica espressione di "paesi del sud", accusavano il nord di aver provocato un diseguale livello di sviluppo, che li obbligava a continuare con uno sviluppo di base estrattiva per scambiare le risorse con le nuove tecnologie offerte particolarmente dal nord. La Dichiarazione di Rio, dato atto che gli Stati hanno contribuito in proporzione diversa al degrado ambientale mondiale, assegnava una responsabilità comune ma differenziata (art. 7) e dichiara che tutti i Paesi, grandi e piccoli, devono occuparsi con spirito di cooperazione e in misura uguale delle questioni internazionali relative alla protezione e miglioramento dell'ambiente (Ppio. 24). Si riconosce che regole valide per i Paesi più sviluppati potrebbero essere inadeguate e di alto costo sociale per i Paesi in via di sviluppo (Ppio. 23). Nello stesso vertice, la Convenzione sul cambiamento climatico che dà origine al successivo Accordo di Parigi, alla base alla proposta del Regolamento europeo in esame, nell'art. 3.1. richiama il principio di equità e di responsabilità comune ma differenziata nella tutela del clima, principio che è stato sintetizzato come consistente nell'applicazione di *standard* ambientali uniformi ma con diritti ed obblighi asimmetrici (R. ESTRADA OYUELA (1993), *Notas sobre la evolución reciente del Derecho Ambiental Internacional*, in R. Estrada Oyuela-M. C. ZEBALLOS DE SISTO, *Evolución reciente del Derecho Ambiental Internacional*, A-Z editora, Buenos Aires, p.11). Cfr. anche, A. TRIPELLI (2008), *La*

sono allocate le pretese di comportamenti e condotte da imporre alle produzioni interne, con una limitazione della loro sovranità rispetto a decisioni riguardanti la gestione delle proprie risorse naturali<sup>76</sup>.

Per ogni materia prima e per ogni prodotto interessato, nonché per ogni Paese produttore e per ogni importatore dei prodotti nel territorio della UE, la Commissione dovrà effettuare una valutazione (anche comparativa tra i Paesi) sul livello di rischio che dette merci possano provenire da zone previamente deforestate. Questa complessa valutazione sui territori terzi potrà includere diverse realtà e determinare diverse classificazioni dei Paesi<sup>77</sup>. I Paesi e le zone interne potranno essere identificati come a basso rischio, ad alto rischio e a rischio standard; partendo da un grado iniziale di rischio standard per tutti i paesi, si dovrà entro un termine perentorio determinare l'effettivo grado di rischio di ciascuno. Per procedere con la classificazione ed aggiornarla, la Commissione dovrà dotarsi di un sistema informativo che potrà servirsi anche delle dichiarazioni che dovranno presentare gli operatori europei, delle ulteriori informazioni che quest'ultimi potranno offrire e che la Commissione potrà ottenere con altri mezzi.

In base al principio di cooperazione internazionale in materia ambientale, la Commissione dovrà instaurare dialoghi e meccanismi di cooperazione con i Paesi terzi per aiutarli ad adempiere alle prescrizioni. In questi rapporti internazionali, si procederà anche alla costruzione di un quadro strategico globale (art. 30). La Commissione è obbligata ad offrire assistenza anche agli Stati membri ed agli operatori situati nel territorio europeo. Così facendo, il Regolamento prova a costruire meccanismi di *enforcement* per l'adempimento di diversi impegni internazionali e, al contempo, propone un collegamento con gli accordi bilaterali, nonché meccanismi indirizzati a considerare, nelle decisioni unilaterali dell'UE, le

---

*protección internacional del ambiente en el siglo XXI, hacia un derecho internacional del desarrollo*, Lexis Nexis, Buenos Aires, 68.

<sup>76</sup> L'articolo 21 della Dichiarazione di Rio afferma che gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali in base alla propria politica ambientale e all'obbligo di non pregiudicare l'ambiente di altri Stati o fuori le proprie zone di giurisdizione nazionale; dichiara, anche, che le politiche ambientali dovrebbero potenziare la crescita dei Paesi in via di sviluppo e le condizioni di vita di tutti (Ppio. 11). Ciò nonostante, questa sovranità viene limitata e gli Stati devono garantire con propri strumenti e decisioni che le risorse naturali e porzioni rappresentative di ogni ecosistema naturale siano preservate a beneficio delle generazioni presenti e future tramite un'accurata pianificazione ed un ordinamento, conforme alle loro esigenze. Questa sovranità che si esprime nel potere decisionale sulle scelte per adempiere agli impegni e agli obblighi assunti in ambito ambientale verso i Paesi terzi, i cittadini dei Paesi terzi e le generazioni future, non può essere esercitata arbitrariamente ma ricondotta alla responsabilità ambientale e nel rispetto degli obblighi consensualmente assunti e non imposti dall'esterno. (A. SPINELLI, *El deber de los estados a no causar daños ambientales a otros estados. Responsabilidad entre estados y entre ciudadanos de diferentes estados. El principio de responsabilidad común pero diferenciada frente al ambiente*, in L. PASTORINO (Director) *Principios en materia de ambiente y recursos naturales renovables*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y Ediciones Cooperativas, 2008, pp. 123 y ss.).

<sup>77</sup> L'art. 29 EUDR stabilisce che la valutazione del rischio sarà basata su una valutazione obiettiva e trasparente della Commissione tenendo conto delle evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale. La classificazione si basa: a) sul tasso di deforestazione e degrado forestale; b) sul tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate; c) sulle tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati. Si potrà anche tenere conto di informazioni presentate alla UNFCCC dal Paese in questione, dalle autorità regionali interessate, da operatori, da ONG e da terzi, compresi popoli indigeni, comunità locali e organizzazioni della società civile.

opinioni e il diritto ad intervenire nella qualificazione del proprio livello di rischio da parte dei Paesi terzi<sup>78</sup>.

Anche gli Stati membri sono fortemente coinvolti dal Regolamento. Così come la Commissione deve garantire l'applicabilità e il funzionamento del Regolamento realizzando soprattutto un monitoraggio generale e mettendo a disposizione gli strumenti organizzativi necessari. Gli Stati avranno una diretta funzione di controllo e sanzione, e dovranno, a tal fine, individuare una autorità competente, e predisporre sistemi di monitoraggio del territorio e doganali, Sarà anche loro compito valutare le *indicazioni comprovate*<sup>79</sup>. Dovranno mettere a disposizione del pubblico le informazioni, cooperare anche con le altre autorità e fornire assistenza agli operatori.

Questa complessa struttura normativa, come si metterà meglio in evidenza nel prosieguo, incrementa ed enfatizza il principio di prevenzione in materia ambientale.

b) *La responsabilità dei Paesi terzi segnalati come responsabili della deforestazione.*

Il secondo ambito è quello della responsabilità degli Stati terzi, i quali sono segnalati come responsabili della deforestazione con effetti su scala mondiale a scopo di lucro. La responsabilità di tali Stati terzi non viene espressamente regolata e sancita, ma si evince indirettamente dal loro coinvolgimento in attività proprie della Commissione e degli Stati membri, dovendo gli stessi cooperare con essi e procurarsi informazioni solo da essi possedute. Perciò, l'applicazione del Regolamento si rifletterà sugli accordi commerciali bilaterali. Gli Stati terzi dovranno includere questa nuova questione nei negoziati e dovranno far fronte alle iniziative della Commissione rientranti nel Quadro strategico globale.

Giocoforza, anche i governi extra Ue dovranno collaborare nella diffusione di queste misure; formare gli operatori e i produttori esportatori in UE; proporre meccanismi di incentivazione di condotte in linea con il Regolamento; revisionare la propria legislazione in materia di foreste<sup>80</sup>, uso del suolo, agricoltura e allevamento, tracciabilità e tante altre; prevedere, sulla base degli strumenti già esistenti o di altri di nuova creazione, meccanismi per favorire la corretta trasmissione di informazioni e per garantire agli operatori europei l'origine dei prodotti, dal momento che questi ultimi sono tenuti ad adempiere a procedure di

---

<sup>78</sup> Si veda il Capo 5 del Regolamento che inizia con l'art. 29 dedicato alla valutazione del rischio da parte della Commissione. L'EUDR e la CSDDD possono rivestire un ruolo speciale all'interno dei capitoli ambientali specifici che vengono aperti in tutti i negoziati commerciali proposti dall'UE nei quali, sempre più frequentemente, sono enfatizzati i temi del cambiamento climatico, della biodiversità, della gestione sostenibile delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e della gestione sostenibile delle filiere e degli investimenti a favore della sostenibilità. Su tale profilo si rinvia a L. PASTORINO, *Gli accordi commerciali bilaterali e plurilaterali e la loro influenza sul sistema alimentare*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, 2da. ed., Milano, 2024, p. 144 e ss.

<sup>79</sup> Si vedano: art. 16 e l'intero Capo VI del Regolamento.

<sup>80</sup> Cfr. A. DILORETO, *Impacto del cambio climático y la deforestación en el comercio internacional y sus repercusiones en los derechos agrarios locales*, intervento al XVI Congresso Mondiale di Diritto Agrario tenutosi dal 10 al 13 settembre 2024 a Belem, Brazil, in G. DE MIRANDA e T. ELOANA (organizadores), *Direito Agrário. Compreensão jurídica à COP 30. À Guisa de Anais do XVI Congresso Mundial de Direito Agrário*, Belem, Brazil, p. 503.

dovuta diligenza<sup>81</sup>. Non è allora remoto il rischio che i Paesi terzi si oppongano alle ripercussioni che derivano dal Regolamento e ne minino la portata.

c) *La responsabilità dei privati diversi dalle PMI.*

Un terzo profilo di responsabilità riguarda gli operatori e i commercianti (importatori o esportatori) che non sono PMI (artt. 4 e 5)<sup>82</sup>, ai quali è richiesto di adempiere a misure di dovuta diligenza e di attenuazione del rischio. Tali soggetti sono, infatti, obbligati ad agire con la massima cautela a pena di sanzioni e del divieto di commercializzazione dei loro prodotti. Grazie al loro potere negoziale, le imprese più grandi tenderanno di trasferire il peso dei loro oneri e responsabilità sui produttori e sugli imprenditori agricoli, imponendo loro una serie di adempimenti e caricando su questi ultimi maggiori costi.

Gli operatori europei, prima di immettere i prodotti indicati nel Regolamento sul mercato o di esportarli, devono dar corso ad una procedura di dovuta diligenza, la quale si snoda nella raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9<sup>83</sup>, nell'adozione di misure di valutazione del rischio del proprio operatore, di cui all'articolo 10<sup>84</sup> e di misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11.

L'operatore deve poi predisporre una dichiarazione di dovuta diligenza e di tale dichiarazione assume la responsabilità potendo incorrere in sanzioni amministrative e subire un provvedimento di divieto di importazione.

Il Regolamento non è ancora completamente operativo e non si può prevedere con precisione come sarà attuato, ma è ipotizzabile che a seguito della rilevazione e contestazione di non conformità la proibizione dell'importazione sarà estesa a tutti i prodotti della stessa categoria provenienti del Paese di origine del lotto non conforme, incidendo anche su soggetti terzi ed arrecando loro danni significativi.

---

<sup>81</sup> Per alcune esemplificazioni delle misure in campo dai governi stranieri per potenziare la collaborazione con i loro settori produttivi, cfr. L. FACCIANO, *La Provincia de Santa Fe avanza en un sistema para certificar a los productores del sector carne libre de deforestación*, in L. PASTORINO (Coordinador), *VII Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial*, 2024, SeDiCi UNLP, p. 93 (<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/175968>); v. anche G. GONZÁLEZ ACOSTA, *Regulación de materias primas y productos agrarios libres de deforestación y de degradación forestal en la Unión Europea*, intervento al XVI Congresso Mondiale di Diritto Agrario tenutosi dal 10 al 13 settembre 2024 a Belem, in DE MIRANDA e T. ELOANA (organizadores), *Direito Agrário. Compreensão jurídica à COP 30. À Guisa de Anais do XVI Congresso Mundial de Direito Agrário*, cit., p. 517.

<sup>82</sup> Questo punto presenta una ulteriore criticità, perché mentre si esonera dell'adempimento i piccoli e medi operatori o commercianti operanti in territorio europeo, tutti i produttori (piccoli, medi o grandi) dei paesi terzi, devono adempiere non solo all'obbligo di non deforestare ma anche supportare tutti i costi delle garanzie richieste da parte degli operatori europei obbligati ad effettuare alla dovuta diligenza.

<sup>83</sup> La disposizione descrive nel dettaglio le informazioni necessarie circa la descrizione e quantità dei prodotti interessati, i fornitori e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prima interessate nonché tutte le informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo le quali la materia prima interessata è stata prodotta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione.

<sup>84</sup> Sulla base delle informazioni raccolte, l'operatore dovrà provvedere ad una autonoma valutazione del rischio sulla base dei criteri esposti in ben quattordici incisi dall'articolo e deve tener conto, tra gli altri, del rischio attribuito al Paese di produzione, della presenza di foreste, di popoli indigeni, e finanche del livello di diffusione nel Paese di produzione di pratiche di falsificazione di documenti, conflitti armati o corruzione, nonché della complessità della catena di approvvigionamento e del rischio di elusione del Regolamento.

Come si è anticipato nell'introduzione, questo è l'aspetto che distingue più nettamente la *due diligence* di cui alla Direttiva CSDD da quella del Regolamento Deforestazione. In quest'ultimo la *due diligence* si sostanzia in un'obbligazione di risultato ed a prescindere dall'impegno profuso dal soggetto obbligato, questi subirà le sanzioni e ciò indipendentemente dalla causa che abbia determinato l'inattendibilità della dichiarazione.

L'operatore, oltre a dover adempiere a tutte le prescrizioni di dovuta diligenza, risponderà del fatto che i prodotti importati o esportati non provengano da parcelle o terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020, e ciò sembrerebbe integrare un obbligo di garantire un fatto più che un processo per limitare un impatto negativo. Nella Direttiva il rapporto impatto negativo responsabilità non è immediato né certo, nel Regolamento l'evidenza che il prodotto provenga da aree deforestate dopo il 31 dicembre 2020 determinerà, salvo prova contraria, certe responsabilità amministrative e civili<sup>85</sup>.

Ed allora, entrambi i provvedimenti impongono ai privati una autoresponsabilità mediante obblighi di attenersi ad una dovuta diligenza, ma diversamente dalla Direttiva che considera la *due diligence* un obbligo di mezzi l'EUDR delinea un dovere di risultato.

#### d) *La responsabilità dei produttori esteri.*

Una quarta sfera di responsabilità – la cui natura contrattuale o meno andrebbe approfondita - è da valutare in capo ai produttori esteri, i quali devono rispettare la legislazione del Paese di produzione e garantire ai loro cessionari europei che ciò sia effettivamente avvenuto ed assicurare inoltre che le merci oggetto della cessione non provengano da zone previamente deforestate. Il rischio di dover rispondere nei confronti di operatori europei di falsità delle dichiarazioni rese e delle relative conseguenze è certamente da considerare ogniqualvolta questi ultimi ricevano contestazioni relative all'origine dei prodotti da zone deforestate o sia loro eccepito che il prodotto sia stato ottenuto violando la legislazione locale.

Questo rischio che si può assimilare ad un rischio geografico, in termini non dissimili da quelli evidenziati sopra (v. par. 5) nella relazione imprese agricole italiane fornitrici e grandi imprese assoggettate alle *due diligence* di sostenibilità, si rifletterà nei contratti di filiera come si metterà in luce nel paragrafo successivo.

### **8. Le dinamiche privatistiche della filiera e l'ampliamento del divario negoziale tra grandi e piccole imprese. Gli operatori, la dichiarazione di *due diligence* e i commercianti.**

L'EUDR costruisce un sistema di ruoli tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, il cui attore principale è l'operatore<sup>86</sup>, cioè la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio di un'attività commerciale, immette nel mercato o esporta i prodotti di cui trattasi, assumendo peculiari responsabilità, civili e penali.

---

<sup>85</sup> Cfr. L. PASTORINO, *Bosques y selvas como valores ambientales ultraterritoriales: el Reglamento (UE) 2023/1115 y sus reflejos en el derecho agrario*, cit., p. 430 e ss.

<sup>86</sup> Gli operatori dovrebbero assumersi formalmente la responsabilità della conformità dei prodotti pertinenti che intendono immettere sul mercato o esportare, rendendo disponibili dichiarazioni di dovuta diligenza (considerando 51).

Come per le altre questioni segnalate nei paragrafi che precedono, anche in relazione a tale profilo, ci si limiterà a delineare alcuni aspetti centrali per delineare la struttura e la complessità del tema<sup>87</sup>.

Gli operatori europei devono agire con la dovuta diligenza prima di commercializzare o esportare i prodotti indicati nell'EUDR e ciò presuppone la raccolta di informazioni, di dati e di documenti necessari per ottemperare agli obblighi, di cui all'articolo 9; alle misure di valutazione del rischio del suo gestore, di cui all'art. 10, ed a quelle di mitigazione del rischio stabilite dall'art. 11. L'operatore deve quindi redigere una dichiarazione di *due diligence*, rilasciando la quale assume la responsabilità dei suoi contenuti e potrà incorrere, in caso di contestazioni, in sanzioni e divieti di importazione. Sebbene il Regolamento faccia gravare obblighi e responsabilità sull'operatore è prevedibile che questi coinvolgerà i propri partner commerciali sia per ottenere le informazioni che non possiede, sia per alleggerire la propria responsabilità. Così come la responsabilità pubblica si ripartisce tra Paesi UE e Paesi terzi, con le rispettive differenze di forza sul mercato internazionale, la responsabilità tra privati risentirà a sua volta del differente peso negoziale tra grandi imprese (di trasformazione o di distribuzione) e piccole imprese fornitrici di materia prima, extra UE o no, ancor più che il settore produttivo primario risente di maggiore frammentazione.

Seppur la dichiarazione di *due diligence* attestante che la materia prima o il prodotto in questione è conforme alle disposizioni del Regolamento deve essere rilasciata dall'operatore, anche i commercianti che non sono PMI<sup>88</sup> devono osservare la *due diligence* nelle fasi successive all'importazione e alla lavorazione iniziale del prodotto<sup>89</sup>. Tale aspetto mette in luce una evoluzione rispetto alle prescrizioni del Regolamento Legno, anche quest'ultimo

---

<sup>87</sup> Per una ricognizione di ulteriori e complessi profili qui non trattati si rinvia ai contributi di L. PASTORINO, cit. *supra* in nota 2; su tali temi v. anche FLICK, *Il regolamento "deforestation free": tra possibili problemi di attuazione, greenwashing e criteri ESG*, in *Riv. giur. Ambiente*, 2023, p. 62; F. TRENTINI, *O desafio ambiental do comércio internacional: o "made in UE" para os produtos agrícolas entre a Diretiva Red (2001/2018) e o Regulamento EURD (1115/2023)*, intervento al XVI Congresso Mondiale di Diritto Agrario tenutosi dal 10 al 13 settembre 2024 a Belem, in, DE MIRANDA e T. ELOANA (organizadores), *Direito Agrário. Compreensão jurídica à COP 30. À Guisa de Anais do XVI Congresso Mundial de Direito Agrário*, cit., p. 477.

<sup>88</sup> L'art. 2, dedicato alle definizioni, intende per commerciante "la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato" e per «microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>89</sup> "Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I commercianti che non sono PMI hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori, assumere la responsabilità della conformità dei prodotti interessati al presente regolamento e garantire, prima di mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati, di aver esercitato la dovuta diligenza a norma del presente regolamento e di aver concluso che il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento è a livello zero o è solo trascurabile" (Considerando 53).

distingueva gli operatori dai commercianti, ma mentre ai primi imponeva l'obbligo di dovuta diligenza ai secondi quello di tracciabilità del prodotto<sup>90</sup>.

L'EUDR, invece, con il rinvio effettuato nell'art. 5, 1° comma, determina che i commercianti non PMI siano tenuti a rispettare tutti gli obblighi degli operatori non PMI e, sebbene il Regolamento non lo specifichi, è possibile sostenere che operatori e commercianti si distinguano soltanto perché questi ultimi non sono obbligati alla dichiarazione che è ad esclusivo carico dei primi. Secondo l'art. 4, comma. 7, ogni operatore comunica agli altri operatori<sup>91</sup> e ai commercianti<sup>92</sup> delle filiere produttive tutte le informazioni, compreso il numero di riferimento delle dichiarazioni di *due diligence*.

Gli operatori nella propria analisi dei rischi tengono conto della classificazione della Commissione riguardante il rischio basso, standard o elevato<sup>93</sup> e devono considerare una serie di aspetti per i quali necessitano di informazioni non sempre facili da reperire. La semplice elencazione di alcune di esse conferma che la *due diligence* in esame integri un obbligo estremamente difficile da adempiere.

L'operatore deve effettuare una valutazione non solo del percorso, del metodo e dei luoghi in cui ha avuto luogo la produzione e accertarsi se vi sia stata una conversione all'uso agricolo dopo il 31 dicembre 2022, ma deve altresì verificare la gestione interna degli Stati terzi, con dati spesso non disponibili neppure agli organi di controllo statali e non presenti nei loro sistemi di monitoraggio. Gli operatori devono anche procedere a valutazioni sul comportamento etico e lecito degli enti pubblici locali di Paesi stranieri. Pertanto, in una logica ESG l'operatore dovrà considerare il rispetto della "legislazione rilevante del Paese di produzione" (art. 3 inc. b) che include le leggi relative allo status giuridico dell'area di produzione in termini di: a) diritti d'uso del suolo; b) tutela dell'ambiente; c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno; d) diritti di terzi; e) diritti dei lavoratori; f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale; g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

---

<sup>90</sup> Per le differenze tra Regolamento legno e Regolamento deforestazione "0", si veda Cfr. L. PASTORINO, *Bosques y selvas como valores ambientales ultraterritoriales: el Reglamento (UE) 2023/1115 y sus reflejos en el derecho agrario*, cit., p. 451 e ss.

<sup>91</sup> Gli operatori che sono PMI e che utilizzano come materie prime prodotti già sottoposti alla *due diligence* non sono tenuti ad adempiere a tale obbligo, ma devono fornire il numero di riferimento della dichiarazione (art. 4, comma 8). Gli operatori che non sono PMI possono beneficiare delle dichiarazioni presentate, ma non sono esentati dall'esercizio della dovuta diligenza e dalla conseguente responsabilità.

<sup>92</sup> I commercianti che costituiscono PMI, ai sensi di quanto previsto dai commi da 2 a 5 dell'art. 5, devono raccogliere e conservare per cinque anni le seguenti informazioni relative ai prodotti rilevanti che intendono commercializzare: a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, indirizzo del sito web degli operatori o commercianti che ha fornito loro i prodotti in questione, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di *due diligence* relative a tali prodotti; b) nome, denominazione commerciale registrata o marchio, indirizzo postale, indirizzo e-mail e, se disponibile, indirizzo web degli operatori o commercianti ai quali hanno fornito i prodotti in questione. Essi dovranno inoltre comunicare ogni ulteriore informazione di cui venissero a conoscenza e che possa avere un impatto sul rischio di violazione delle disposizioni del Regolamento.

<sup>93</sup> Sulla portata di tali disposizioni v. anche L. PASTORINO, *Bosques y selvas como valores ambientales ultraterritoriales: el Reglamento (UE) 2023/1115 y sus reflejos en el derecho agrario*, cit., p. 430 e ss.

Inoltre, gli artt. 4, 8, 9 e 10 includono elenchi estesi di considerazioni da tenere presenti per la *due diligence* e la valutazione del rischio da parte di entità private.

Da tali disposizioni parrebbe potersi sostenere che l'EUDR individui una peculiare attestazione di origine sostenibile del prodotto, garantendo che se ne individui la provenienza fisica e geografica tanto da potersi desumere che lo stesso non sia interessato da deforestazione e che le materie prime e i prodotti interessati venduti direttamente o impiegati per la trasformazione nella UE siano conformi alla regole di sostenibilità ambientale e sociale incluse nelle verifiche di *due diligence* dell'operatore che la rilascia.

### **8.1. I piccoli operatori.**

L'EUDR sottolinea che l'obbligo di dovuta diligenza ricade sugli operatori europei che non siano piccole o medie imprese. Quelli che lo sono esonerati dall'obbligo solo qualora un altro operatore abbia già effettuato la dichiarazione sulle materie prime o sui prodotti di interesse e il relativo numero di riferimento della dichiarazione sia noto, in caso contrario anche il piccolo o medio imprenditore trasformatore o commerciante deve adempiere alla dovuta diligenza (art. 4, comma 8).

La situazione è ancora più complessa per i piccoli e medi produttori, e soprattutto per quelli dei Paesi terzi, che devono collaborare e fornire le informazioni necessarie affinché gli operatori possano assolvere ai propri obblighi. Ad esempio, gli allevatori europei di bovini, non necessariamente grandi allevatori, devono dar conto di come gli animali vengano nutriti, e nel caso l'alimentazione includa, come è frequente, torte di soia occorre considerare che questo alimento possa essere stato importato e provenire da aree precedentemente disboscate. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, la dichiarazione di *due diligence* deve perciò contenere, tra l'altro, una descrizione dei prodotti, il nome commerciale, i nomi comuni e scientifici completi; le quantità dei prodotti espressa in chilogrammi di massa netta o di volume netto oppure nel numero delle loro unità e ovviamente anche il Paese o la zona di origine. Il profilo più problematico attiene proprio alla tracciabilità dei prodotti nei Paesi terzi e nelle catene o circuiti di trasporto poiché molti di questi di finiscono per essere confusi. Altrettanto complessa è la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno dove sono state prodotte le materie prime e, qualora la produzione abbia riguardato più aree, come accade nell'allevamento del bestiame, di ognuna di queste. Senza entrare in ulteriori dettagli è evidente che affinché l'operatore possa affrontare tali complicazioni non bastino la collaborazione e le informazioni fornite dai produttori, ma servano dati sulla geolocalizzazione non facili da ottenere e per i quali sarà necessaria la cooperazione di uffici pubblici.

In relazione alla valutazione dei rischi gli operatori devono (art. 10) tener conto della classificazione del rischio effettuata dalla Commissione e di altre informazioni che possono essere ricavate dalla bibliografia o da fonti di informazione esistenti, come la presenza di foreste o di popolazioni indigene nel Paese di produzione.<sup>94</sup>; ma per quanto riguarda

---

<sup>94</sup> Lo stesso articolo invita a considerare, altresì, il livello di corruzione, di conflitti armati, alla diffusione della falsificazione di documenti e dati e persino la mancata applicazione della legge. L'operatore deve tenere conto delle violazioni dei diritti umani, dell'esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea; la complessità della filiera e il livello di trasformazione dei prodotti,

quest'ultimo aspetto devono considerare se risulti “la consultazione e la cooperazione in buona fede con i popoli indigeni”. Tale considerazione, prevista al punto d) dell'articolo citato, nonché la successiva circa l'esistenza di rivendicazioni debitamente motivate da parte dei popoli indigeni circa l'uso o la proprietà dell'area utilizzata per l'ottenimento della materia prima in questione, data la gravità delle conseguenze, costringerà sicuramente gli operatori a richiedere informazioni altamente credibili alle loro controparti ossia ai produttori agricoli extra UE. Inoltre, bisogna ricordare l'esigenza di considerare la legislazione pertinente del Paese di produzione, l'analisi del rispetto di tutti i diritti dei lavoratori (art. 2, 40, e), questioni per le quali in apertura se segnalavano alcune sovrapposizioni tra la CSDDD e l'EUDR.

Questi punti faranno sicuramente parte dei contratti di fornitura e, di conseguenza, la questione riguarda pure le cosiddette pratiche sleali e la possibilità che i costi possano essere trasferiti all'anello più debole della catena e andrebbe analizzata più approfonditamente in base a quali ipotesi potrebbero entrare in gioco.<sup>95</sup> Per quanto riguarda la normativa europea sulle pratiche sleali, essa si applicherà alle vendite tra un fornitore e un acquirente quando uno dei due, o entrambi, siano stabiliti nell'Unione e ricorrano tutte le ipotesi previste dall'art. 1 paio. 2 e tenendo conto anche delle modalità di ricezione secondo le normative nazionali di ciascuno Stato dell'Unione<sup>96</sup>.

### **9. Conclusioni. La *due diligence* e l'origine sostenibile del prodotto agroalimentare.**

Dall'esame degli obblighi di *due diligence* oggetto della CSDDD e dell'EUDR emergono numerose affinità e alcuni significativi tratti distintivi.

Gli obblighi di *due diligence* sono in entrambi particolarmente complessi e implicano costi organizzativi e di istruttoria; tali oneri potrebbero dover essere condivisi da alcuni partner e spesso, per quanto riguarda il settore agroalimentare, dai produttori, ossia dai soggetti più prossimi al rischio di deforestazione o di impatto negativo su diritti umani e ambiente.

I costi necessari per adempiere alle prescrizioni, le difficoltà di collaborazione con alcuni Paesi terzi ed il rischio di incorre in sanzioni potrebbero condurre a scelte di *reshoring*

---

nonché le difficoltà di collegamento tra i prodotti in questione e il terreno su cui sono state prodotte le materie prime; il rischio di elusione del regolamento e la possibilità di miscelazione con prodotti dall'origine sconosciuta o prodotti in aree di deforestazione o degrado forestale; le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti; preoccupazioni giustificate e informazioni sulla cronologia della non conformità al regolamento; tra gli altri.

<sup>95</sup> Si veda, S. MASINI, *Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto*, Bari, 2022; F. ALBISINNI, *La nuova disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed agroalimentare*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Padova, 2023, Tomo II, p. 922; L. RUSSO, *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 1418; AMARILLIDE GENOVESE, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO e L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 226.

<sup>96</sup> Una delle pratiche vietate sussumibile nel Regolamento, è descritta dall'art. 3, comma. 1, lett. i), che stabilisce che “l'acquirente esige dal fornitore il risarcimento delle spese derivanti dall'esame delle pretese dei clienti relative alla vendita dei prodotti del fornitore, anche quando non vi sia negligenza o colpa da parte del fornitore”. Il Regolamento obbliga, invero, a rispondere alle richieste giustificate. La protezione dei fornitori agricoli dovrebbe essere ulteriormente presidiata, in modo impedire che essi sostengano, loro malgrado, i costi della *due diligence* degli acquirenti.

o riflettersi nel potenziamento di mercati Extra UE<sup>97</sup> e, per altro verso, potrebbero condurre a meccanismi negoziali e pratiche che allochino parte dei costi della *due diligence* su soggetti diversi da quelli sui quali dovrebbero effettivamente gravare. Si tratta di criticità applicative alle quali prestare attenzione in occasione del recepimento della Direttiva e di implementazione dell'EUDR, poiché alcune possibili derive limiterebbero il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui alle discipline in esame.

La responsabilità per difetto della diligenza dovuta si articola diversamente nei due corpi normativi: mentre nella CSDDD la *due diligence* è delineata come obbligo di mezzi, nell'EUDR essa è un dovere di risultato, dal che consegue che la prova che il prodotto origini da appezzamenti deforestati conduce al divieto di importazione/esportazione, indipendentemente dalla diligenza prestata dall'operatore.

Nonostante le difficoltà applicative evidenziate, a tali complessi corpi normativi riteniamo debba riconoscersi l'indubbia potenzialità di contribuire, sinergicamente con altri presidi e misure nazionali, euro-unitarie ed internazionali, ad un generale e globale miglioramento dei livelli di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, inclusa la preservazione delle foreste, dei boschi della biodiversità e degli ecosistemi.

L'essere imposto alle imprese di grandissime dimensioni di integrare nelle proprie politiche un dovere di diligenza basato sul rischio, rivolto agli impatti sull'ambiente sui diritti umani, ed il pretendere dalle stesse la messa in atto di un intricato sistema di verifiche e protocolli funzionali all'individuazione dei rischi di danno, alla loro gestione efficace ed al temperamento delle loro conseguenze, disegna un sistema di presidi organizzativi dell'attività d'impresa che si traduce non soltanto in una maggiore prevenzione ma in una riparazione più tempestiva. Valutazioni analoghe, con i dovuti distinguo, valgono per la *due diligence* pretesa dagli operatori e dai commercianti dall'EUDR. La circostanza che alcuni importanti mercati non accolgano alcune materie prime e i loro derivati, se il ciclo produttivo sia stato interessato da attività di deforestazione, indirizzerà i produttori locali, i Paesi terzi, gli operatori e i commercianti verso scelte coerenti con l'obiettivo di non escludere uno sbocco commerciale particolarmente significativo. Per gli operatori ciò significherà scegliere con maggiore oculatezza i fornitori, per i Paesi terzi apprestare strumenti di controllo e di supporto informativo necessario alla dichiarazione di *due diligence*.

Le complesse strutture normative in esame, in definitiva, incrementano ed enfatizzano il principio di prevenzione, perché non si limitano a regolare le responsabilità successive all'impatto e a puntare sulla deterrenza ma intervengono sulle condotte delle imprese condizionandone le scelte e le procedure per la loro adozione e le logiche in base alle quali assumerle.

---

<sup>97</sup> Tale rischio viene denunciato dal settore delle concerie euro-unitarie, gli operatori sostengono infatti che il tracciamento della pelle in quanto scarto del bovino sarebbe ancora più difficile rispetto a quello della carne e sostengono che difficilmente potranno importare nella UE pelli grezze soprattutto se provenienti da Paesi Sudamericani ancora non del tutto dotati di strumenti di tracciamento della carne e ancor meno della pelle. Si paventa pertanto che la pelle che non potrà essere entrare nei confini della UE sarà destinata ai mercati extra UE e che ciò determinerebbe effetti gravemente negativi per le imprese del settore. Su tale questione, cfr. AA.VV., *Socio-economic and environmental analysis of the effects of Regulation 2023/1115/EU on the European leather sector*, cit.

Per alcune tipologie di prodotti la *due diligence* raggiunge necessariamente l'impresa di produzione<sup>98</sup>, ciò in particolare si verifica per i prodotti agroalimentari la cui filiera non sia corta e che costituiscano un anello di una catena di valore di cui è parte una grande impresa, o per i prodotti rientranti nell'ambito applicativo dell'EUDR che si muovano in filiere transnazionali con sbocco nella UE o che dall'UE prendano avvio.

Questa constatazione consente di riconoscere alle imprese che attuano le descritte politiche e misure di *due diligence* un'una connotazione di "valore"<sup>99</sup> che si sostanzia in un *quid pluris* dei loro prodotti, distinguendoli positivamente dai prodotti non lambiti da analoghi obblighi e doveri di diligenza. In altri termini, la circostanza che un prodotto agroalimentare provenga da un'impresa assoggettata a *due diligence*, attiva o passiva, si traduce in un connotato di pregio del prodotto, autonomo dalla provenienza geografica in senso stretto, con potenzialità di valenza globale. La connotazione di provenienza da contesti imprenditoriali che hanno adottato logiche di prevenzione e gestione dei rischi di impatto negativo, ne decreta una peculiare origine sostenibile, che si accompagna alle ulteriori caratteristiche attrattive del prodotto valorizzandole.

Per i prodotti di cui all'EUDR, la dimostrazione che il prodotto abbia superato un vaglio di sostenibilità è finanche attestata<sup>100</sup> e può essere desunta dalla presenza stessa del prodotto nel territorio UE.

La possibilità che il prodotto possa varcare i confini della UE in ingresso assegna ad esso un connotato distintivo anche nelle esportazioni verso altri Paesi terzi e verso i consumatori di Paesi non UE, poiché il poter essere commercializzato o impiegato nei processi produttivi euro-unitari implica che il prodotto abbia superato verifiche stringenti circa l'estraneità al rischio di provenire da aree deforestate.

---

<sup>98</sup> Tale possibilità non parrebbe del tutto preclusa neppure nel caso di approvazione delle proposte di cui all'*Omnibus Simplification Package* (v. *supra* in nota 10 e in nota 61). Sebbene con esse si preveda di limitare gli obblighi di *due diligence* della CSDDD soltanto ai partner diretti, è comunque precisato che la grande impresa sarà tenuta ad una *due diligence* completa o comunque oltrepassante il partner diretto nel caso in cui sussistano informazioni che inducano a ritenere che impatti negativi possano sorgere ad un livello successivo. Nel caso delle imprese agroalimentari, ipotizzando che la grandissima impresa sia quella di distribuzione e che il partner diretto sia un'impresa di trasformazione, gli elementi e le informazioni che inducano a considerare che il rischio di impatto si annidi nell'attività dell'impresa produttrice del prodotto trasformato, e quindi all'origine fisica del prodotto, parrebbero infatti superare il livello indiziario (v. *supra* par. 5).

<sup>99</sup> È particolarmente significativo che all'indomani della promulgazione dell'EUDR, si siano registrate opinioni positive degli imprenditori di Paesi terzi, i quali hanno intravisto nella disciplina un'opportunità commerciale per gli operatori più attenti all'esigenza di preservare le foreste, la biodiversità e gli ecosistemi, particolare apprezzamento è stato manifestato da chi era in condizione di garantire tramite la tracciabilità (e i sistemi di certificazione) che il prodotto fosse a "deforestazione zero". Su questa strada si è attivata in Argentina la Provincia di Santa Fe, per i riferimenti v. *supra*, nota 81.

<sup>100</sup> Come esplicitato nei paragrafi precedenti, l'EUDR delinea una forma di attestazione di origine sostenibile del prodotto, in quanto permette che se ne individui la provenienza fisica e geografica (l'appezzamento). Ancor più, la dichiarazione di *due diligence* dell'operatore non si limita a escludere che i prodotti siano stati interessati da deforestazione ma che la loro produzione sia conforme alle regole di sostenibilità ambientale e sociale, essendo anche tali verifiche indispensabili e preliminari al rilascio della dichiarazione.